

XCI.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 1891

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

IMBRIANI fa osservazioni sul processo verbale.
 STELLUTI prega il presidente di informarsi della salute del senatore PERUZZI colpito da grave malattia.
 Presidente è lieto di poter comunicare un telegramma della signora Peruzzi che rispondendo ad altro della Presidenza annunzia un miglioramento nella stato del senatore PERUZZI.
 Discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
 PUGLIESE, NASI CARLO, PRINETTI, BRUNETTI, SPIRITO, MARINUZZI e GUELPA prendono parte alla discussione.
 BRANCA, ministro dei lavori pubblici, presenta un disegno di legge per la proroga dell'attuazione del piano regolatore di Firenze.
 LUZZATTI, ministro del tesoro, presenta sette disegni di legge per eccedenza d'impegni nei bilanci dei Ministeri della marineria e dell'interno, per l'esercizio 1890-91.
 Presidente proclama il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1891-92.
 Annunciansi domande d'interpellanza e d'interrogazione.

La seduta comincia alle ore 2.15 pomeridiane.
 Zucconi, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Signor presidente, mi preme di avere uno schiarimento sopra una questione regolamentare fondamentale che fu sollevata ieri.

Io ritengo che la Camera non possa derogare al proprio regolamento, che è garanzia comune.

Quindi non credo che si possano rimettere le interrogazioni a tempo indeterminato, quando secondo il regolamento deve determinarsi il giorno in cui esse abbiano da essere svolte.

Quindi se anche la Camera volesse derogare a questo diritto comune, io credo che sia obbligo del presidente di opporvisi, perchè al presidente naturalmente è stata commessa la tutela e la garanzia dei diritti di tutti. Che se poi la Camera volesse diminuire le sue prerogative io non potrei far altro che richiamarla a pensarci.

Presidente. Onorevole Imbriani, Ella ha perfettamente ragione.

Il regolamento è affidato al presidente per farlo osservare; tanto più che, come osservai più volte, il regolamento è la tutela delle minoranze, e nulla è più contrario al vero concetto della libertà parlamentare quanto il volere la maggioranza che il presidente violi talvolta il regolamento a suo beneficio. Di qui ne verrebbe facoltà alla maggioranza di violarlo sempre; e non vi sarebbe più garanzia per le minoranze.

Quindi accetto la sua osservazione che il regolamento è dato come garanzia di tutte la parti e specialmente delle minoranze. Però le fo osservare che il regolamento non è stato violato; inquantochè esso determina che le interpellanze si svolgano al lunedì, ed ora non è stato determinato che questo: che si svolgano cioè nella seduta antimeridiana di quel giorno, piuttosto che nella pomeridiana.

Quanto alle interrogazioni, io La prego di leggere l'articolo 105, e vedrà che esso dice che il Governo risponderà immediatamente, eccettochè dichiarati di non poter rispondere. Ora il presidente

del Consiglio, appunto per l'urgenza in cui si trova la Camera di dover discutere i bilanci, onde evitare lo sconcio gravissimo dell'esercizio provvisorio ha dichiarato che il Governo intende di non accettare o differire di rispondere alle interrogazioni, salvo che siano di somma urgenza.

Dunque il Governo si è valso della facoltà che gli dà il regolamento di non rispondere; epperò, come Ella vede, onorevole Imbriani, non c'è violazione di regolamento.

Imbriani. Anzitutto fo osservare che l'articolo 105 determina che il Governo deve dichiarare se intende rispondere alle interrogazioni e quando, eccettochè risponda subito; e che ciò debba esser fatto volta per volta affinché la Camera possa accettare o respingere la proposta del Governo. Dunque non può respingere le interrogazioni mai in massima; ma volta per volta.

E se i ministri si trovassero a loro posto a tempo debito, poichè si tratta di soli 40 minuti in principio di seduta, in questi 40 minuti si avrebbe tutto l'agio di svolgere quelle interrogazioni che sono parte dell'esercizio del sindacato parlamentare, che non può rimanere sospeso.

Quindi ringraziando l'onorevole presidente della larga interpretazione data alla prima parte, lo prego di voler esser geloso dei diritti del Parlamento anche sulla seconda.

Presidente. Onorevole Imbriani, è tanto vero che sono geloso custode dei diritti del Parlamento, che nonostante che il presidente del Consiglio abbia dichiarato, come ne aveva diritto, di non rispondere a veruna interrogazione salvochè di urgenza...

Imbriani. In massima non può.

Presidente. ...io ad ogni fine di seduta do comunicazione alla Camera di tutte le interrogazioni che sono presentate, invitando il Governo a dichiarare se per le ragioni d'urgenza che possono avere, intenda o no di rispondere.

Ma quanto all'appellarsene alla Camera, Ella, onorevole Imbriani, confonde le interpellanze con le interrogazioni; perchè se per le interpellanze il Governo dichiara di non accettarle, può l'interpellante domandare alla Camera di decidere e di stabilire il giorno per lo svolgimento; ma per le interrogazioni, quante volte il Governo dichiara di voler differire la risposta, non c'è appello alla Camera.

Se legge l'articolo 105 si convincerà della verità che io dico. Ad ogni modo, sia pur certo l'onorevole Imbriani che andremo d'accordo nel far sì che i diritti del Parlamento siano completamente tutelati.

Imbriani. Il meno è contenuto dal più. Il deputato poi è sempre padrone di appellarsi alla Camera. E il ministro può prendersi l'incomodo di dire volta per volta se vuole che una interrogazione debba essere o no differita.

Presidente. Si farà cenno nel processo verbale della seduta d'oggi di queste considerazioni.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale della seduta di ieri si intenderà approvato.

(È approvato).

Petizioni.

Presidente. Si dia lettura del sunto delle petizioni pervenute alla Camera.

Suardo, segretario, legge:

4813. L'avvocato Raffaele Campana, sindaco del Comune di Palena (provincia di Chieti) ed altri 456 abitanti di quel Comune chiedono il rinvio della legge 30 marzo 1890 sulla riduzione del numero delle preture.

4814. Il Consiglio comunale e 149 abitanti di San Mango (Piemonte) chiedono che sia richiamato in vigore il decreto con cui s'impiantava una stazione di reali carabinieri in quel Comune.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivo di famiglia, l'onorevole Ridolfi, di giorni 6. Per motivi di salute, l'onorevole Gagliardo, di giorni 10.

(Sono concessuti).

Comunicazioni della Presidenza.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Stelluti-Scala.

Stelluti-Scala. In un giornale di ieri sera, ho letto una dolorosa notizia. Essa riguarda la salute dell'onorevole senatore Ubaldino Peruzzi, minacciato da una malattia grave.

Io prego l'onorevole presidente, che è sempre e tanto sollecito interprete dei desideri e dei sentimenti della Camera, di fornirle le notizie più recenti che egli abbia in proposito: perchè la Camera, credo, non può non interessarsi alle speranze della salute di un uomo che è decoro del Parlamento e del Paese. (Benissimo!)

Presidente. Onorevole Stelluti, ieri mi pervennero, per via privata, non confortanti notizie della salute del senatore Peruzzi che, per tanti anni, fu nostro collega. Mi affrettai a telegrafare alla

signora Peruzzi, per avere notizie; e mi gode l'animo di poter comunicare alla Camera questo telegramma pervenutomi stamattina:

“ Vivamente commossa delle affettuose parole porgo alla E. V. sentiti ringraziamenti. Sono lieta poterle dire che le condizioni generali di mio marito sono alquanto migliorate.

“ Emilia Peruzzi. ”

Io mi unisco a lei, onorevole Stelluti, facendo voti perchè la salute dell'onorevole senatore Peruzzi possa presto essere ripristinata.

Stelluti-Scala. La ringrazio.

Votazione del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica pel 1891-92.

Presidente. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto sul bilancio della pubblica istruzione.

Si faccia la chiama.

Suardo, segretario, fa la chiama.

Hanno preso parte alla votazione:

Accinni — Amadei — Ambrosoli — Amore — Antonelli — Arbib — Arcoleo — Armirotti — Artom di Sant'Agnesa.

Baccelli — Badini — Barzilai — Benedini — Bertolotti — Bettolo — Bobbio — Bonacossa — Borromeo — Branca — Brin — Broccoli — Brunetti — Brunicardi.

Calvanese — Capilupi — Capo — Cappelli — Carcano — Cavalieri — Cavalletto — Cavalli — Cefaly — Centi — Chigi — Clementini — Cocco-Ortu — Colonna-Sciarrà — Comin — Conti — Coppino — Corsi — Costantini — Cucchi Luigi — Cuccia — Curcio.

Damiani — D'Andrea — D'Ayala-Valva — De Blasio Vincenzo — De Cristofaro — De Dominicis — Del Balzo — Della Rocca — Della Valle — De Martino — De Puppi — De Riseis Luigi — De Salvio — De Zerbi — Di Blasio Scipione — Diligenti — Di Rudini — Di San Donato — Di Sant'Onofrio.

Elia — Ellena — Engel.

Falconi — Faldella — Fani — Faranda — Farina Luigi — Ferracciù — Ferraris Maggiorino — Fill-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fornari — Fortunato — Franceschini — Franchetti — Frola.

Gallo Niccolò — Gamba — Gasco — Giolitti — Giorgi — Giovagnoli — Giovanelli — Guelpa.

Imbriani Poerio.

Jannuzzi.

Lacava — Lanzara — Lazzaro — Levi — Lovito — Luciani — Lucifero — Luzzatti.

Maranca Antinori — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marchiori — Marinuzzi — Mariotti Ruggero — Martini G. Batt. — Maury — Mazza — Mazziotti — Mazzoni — Meardi — Menotti — Merello — Merzario — Mestica — Mezzanotte — Miceli — Minelli — Miniscalchi — Minolfi — Montagna — Monti — Monticelli — Morin.

Nasi Carlo — Nasi Nunzio — Niccolini — Nicotera — Nocito.

Oddone Giovanni — Odescalchi.

Pace — Pais-Serra — Panizza Giacomo — Paolucci — Papa — Papadopoli — Parona — Pascolato — Passerini — Patrizi — Pelloux — Penserini — Perrone di San Martino — Petroni Gian Domenico — Picardi — Pignatelli Strongoli — Pinchia — Plebano — Ponti — Prinetti — Pugliese — Pullè.

Quintieri.

Randaccio — Rizzo — Rocco — Rolandi — Romanin-Jacur — Roncalli — Ronchetti — Rospigliosi — Rubini — Ruggieri.

Sampieri — Sanfilippo — Sani Giacomo — Santini — Saporito — Sciacca della Scala — Seismit-Doda — Serra — Siacci — Silvestri — Simonelli — Simonetti — Sola — Solimbergo — Sonnino — Sorrentino — Spirito — Squitti — Stanga — Stelluti-Scala — Strani — Suardi Gianforte — Suardo Alessio — Summonte.

Tabacchi — Tajani — Tassi — Tegas — Testasecca — Tittoni — Tomassi — Tommasi-Crudeli — Tondi — Torelli — Treves — Tripepi — Trompeo — Turbiglio Giorgio.

Vacchelli — Valle Angelo — Valli Eugenio — Vendemini — Villa — Visocchi — Vollaro Saverio.

Zanolini — Zucconi.

Sono in congedo:

Adamoli — Andolfato — Angeloni — Arnaboldi.

Barazuoli — Bastogi — Beneventani — Berio — Berti Domenico — Berti Ludovico — Bertolini — Bertollo — Bocchialini — Boselli.

Calpini — Campi — Capoduro — Casati — Chiapusso — Chiesa — Cipelli — Cittadella — Coccozza — Corvetto — Costa Alessandro — Cremonesi — Curioni.

D'Adda — Danieli — De Bernardis — De Blasio Luigi — De Giorgio — Delvecchio —

De Murtas — De Pazzi — Di Belgioioso — Di Collobiano.

Episcopo.

Facheris — Fagioli — Farina Nicola — Florenza — Franzì.

Gianolio — Ginori — Guglielmi.

Luporini.

Maffi — Massabò — Maurogordato — Mel — Mocenni — Mordini — Murri.

Nicolosi.

Pignatelli Alfonso — Poggi.

Ridolì — Rosano — Rossi Gerolamo — Roux.

Sanguinetti Adolfo — Sanvitale — Sardi — Simeoni — Sineo.

Tasca-Lanza — Tiepolo — Toaldi.

Ungaro.

Vaccaj — Vollaro-De Lieto Roberto.

Sono ammalati:

Baroni — Bruniati.

Caldesi — Cagnola.

Gabelli.

Puccini.

Tenani — Terraca.

Sono in missione:

Bianchi.

Cambray-Digny — Casana — Castelli — Chiala — Chiaradia.

Daneo — Di San Giuliano.

Faina — Ferrari Luigi.

Genala.

Marinelli — Martini Ferdinando.

Palberti.

Speroni.

Presidente. Si lasceranno aperte le urne.

Discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia pel 1891-92.

Presidente. Si procederà nell'ordine del giorno il quale reca: Discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e culti per l'esercizio del 1891-92.

La discussione generale è aperta.

Faccio preghiera agli oratori iscritti nella discussione generale, che si compiacciano di usare la massima concisione nei loro discorsi.

Pensino che siamo al 3 di giugno ed abbiamo ancora nove bilanci da discutere. È indispensabile che la Camera faccia in modo che non si debba ricorrere all'esercizio provvisorio.

Vedano dunque gli onorevoli oratori di temperare il loro ardore... (*Si ride*). Spero che queste mie parole non siano fatte inutilmente.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pugliese primo iscritto nella discussione generale.

Pugliese. Onorevoli signori! Mi sono inchinato riverente innanzi alla decisione della Camera, decisione per la quale mutato l'ordine dei nostri lavori venne chiamato improvvisamente a discussione questo bilancio; ma nel profondo dell'animo mio non ho potuto non deplorarla. Perché a me pare che il bilancio della giustizia merita gli stessi studi, la stessa preoccupazione, ed è degno di occupare nel concetto della Camera e del paese lo stesso posto assegnato al bilancio della guerra e della marina. Chè se gli ordinamenti militari di terra e di mare preparano e mantengono la pace nelle relazioni internazionali, gli ordinamenti della giustizia servono a mantenere una pace ben più preziosa al cittadino; servono a mantenere la pace e l'ordine interno poichè ogni giorno la magistratura con le sue decisioni civili mantiene la pace turbata dal conflitto degli interessi, e con le sue decisioni penali minaccia e vince l'opera dei rei e mette al sicuro la società contro la delinquenza che tanta pena costa alla nostra vita nazionale e tanta spesa all'erario.

Discutendo quindi come si può dopo la fugace lettura della relazione dell'onorevole Cuccia, dirò brevemente che se il bilancio di una pubblica amministrazione non fosse che un insieme di cifre, se il bilancio di una pubblica amministrazione, non dovesse rivelare altro che questa dimostrazione, dimostrare, cioè, come il ministro intende spendere una data somma, che il paese mette a sua disposizione per il buon andamento di un dato servizio, per verità, signori, nessun bilancio potrebbe quasi essere discusso, e meno dovrebbe esser discusso questo, nel quale obbedendosi alla legge ferrea del momento, cioè a quella di introdurre a qualunque costo salutari economie delle quali il paese è sitibondo, in questo bilancio ove le economie erano difficili, pure si fece il possibile per introdurvele; ed economie laudabili furono introdotte.

Però, signori, il bilancio non è solamente questo; il bilancio attua il presente e svolge lo sguardo all'avvenire, e nel bilancio il ministro dimostra come creda governare pel momento, ma tiene fisso lo sguardo in un ideale lontano o vicino, verso il quale intende guidare lentamente e sicuramente la nave del paese.

Ed è da questo punto di vista che la discussione dei bilanci è feconda per noi e per la pa-

tria; ed è da questo punto di vista che io mi permetterò di discutere il bilancio presente.

Ed è bene, o signori, che noi diamo in questa discussione dei bilanci una parte a questo ideale lontano o vicino dell'umanità.

Non parlerò oggi degli ideali lontani, di quegli ideali la cui visione fa sorridere gli uomini che hanno il potere, bensì degli ideali e delle riforme che sono di facile attuazione. Ed è bene parlarne dicevo, per molte ragioni. Perché non sia arrestata la evoluzione progressiva della nostra legislazione iniziata felicemente dall'onorevole Zanardelli.

Perché lo spirito del tempo nuovo non ha ancora informato il complesso della nostra legislazione. Il progresso scientifico, che innovò ogni disciplina pare si sia arrestato timido alle soglie del tempio della giustizia. E ciò è ben naturale; chè come il diritto e la legislazione è la fioritura maggiore dello spirito della umanità e della civiltà, così essi devono essere gli ultimi a sentire la influenza dell'onda rinnovatrice, devono essere gli ultimi a progredire.

Perché un mondo nuovo si sveglia ed un nuovo popolo domanda che il suo diritto sia affermato.

Perché la nostra legislazione è molto individualista e niente sociale. Nata quando la personalità umana sorse a vita nuova e potente nel sangue della rivoluzione politica francese; cresciuta in un'epoca informata al più schietto e ferreo individualismo, essa se tutela bene il diritto individuale è quasi nulla per la società.

E tutto ciò non è possibile che continui, lo individualismo, lo egoismo devono avere il loro freno; la legislazione deve essere in tutto e sopra tutto sociale, come il diritto è la forza specifica della società.

La umanità ha fatto molto e nuovo cammino: lo spirito suo ha preso una nuova orientazione. La legislazione non si è ancora tutta informata alle nuove esigenze, non si è ancora rinnovellata sotto la pressione delle nuove necessità sociali.

Sia che il diritto debba sorgere ed affermarsi secondo il concetto latino: *necessitatibus ipsis dictantibus*; sia che debba affermarsi secondo il concetto nuovo, cioè come elemento, forza efficiente di civiltà, di pace, di benessere; sia secondo i due criteri temperati insieme, il tempo è venuto di evolvere verso i nuovi orizzonti del diritto, verso il suo nuovo polo di orientazione. Non è tempo di fermarsi e di riposare: in questo momento storico il riposo è morte.

Ed osservando da questo punto di vista la diligente relazione dell'onorevole Cuccia, fra un

paragrafo e l'altro non ho visto designato che un solo ma lodevole e forte ideale, la instaurazione cioè dei nostri ordinamenti di giustizia, il rialzare le sorti della nostra magistratura.

Fu questo, o signori, un bisogno da gran tempo sentito in questo Parlamento, e ciò l'onora; una esigenza da gran tempo affermata.

Ma giova dire per dovere di verità che questo bisogno dinanzi alla Camera e dinanzi al paese fu sempre riconosciuto dagli uomini di Stato o dal Governo a parole; e che alle parole seguirono molto lentamente e rari i fatti.

Qualche cosa si fece; si tracciò la via; ma in questa via bisogna affrettarsi a camminare.

Che cosa fece la Camera?

Cominciò ad instaurare l'ordine della giustizia con la legge sulle preture. Ed è da rallegrarsi che questa legge di progresso che iniziava la instaurazione dei nostri ordinamenti di giustizia, non sia stata seppellita e travolta nella tempesta dell'altro giorno, grazie alle prudenti ed equo dichiarazioni del Governo, alla buona volontà della Camera, e degli onorevoli proponenti di quella legge. Ma su questa via del progresso non possiamo fermarci; sarebbe in verità poca cosa. Questo non è che il primo passo fatto: bisogna spingerci innanzi, andar fino al fondo, trovare la instaurazione completa di questo ordine giudiziario, che è la vera Cenerentola dei bilanci italiani; poichè il bilancio italiano mai nulla ha dato alla giustizia, ma quando ha potuto risparmiare qualche cosa, l'ha fatto sempre sul suo bilancio.

Bisogna, onorevole ministro, far che la legge sia uguale per tutti. Avete pensato ad abolire l'umile pretore che amministrava la giustizia nell'umile villaggio, perchè avete, e giustamente pensato, che quando un organo sociale non funziona più è condannato alla morte, come in fisiologia l'organo che non funziona è colpito da atrofia. Ebbene ricordatevi che vi sono tribunali i quali hanno più giudici che cause, più giudici che sentenze; e non è giusto pagare le spese di organismi che non hanno funzioni; essi sono organismi improduttivi che non vale la pena di conservare in piedi.

Abbiamo Corti di appello che non hanno ragione di esistere. Apparecchiatevi a guardare più in alto, ed abbiate l'audacia di affrontare il problema delle Cassazioni dalle quali forse avrebbe dovuto cominciarsi la instaurazione della giustizia per scendere poscia agli umili pretori ed alla giustizia popolare!

È possibile, signori, avere la Cassazione come l'abbiamo in Italia?

Non affronto per ora la risoluzione della questione se debba preferirsi la terza istanza o la Cassazione, nè dirò quale sia la mia opinione.

Se il momento verrà la dirò, e voterò secondo la mia coscienza e secondo i miei antichi convincimenti, per la Cassazione o per la terza istanza.

Ora io pongo innanzi alla vostra saggezza una più modesta questione. Decidetevi: o terza istanza o Cassazione. E qualunque sarà per essere la vostra decisione, il bilancio dello Stato, oppure la magistratura, ne avranno un bene. Ne avrà un bene il bilancio dello Stato, se quelle economie che sarete per conseguire le volgerete a beneficio del contribuente. Ne avrà beneficio il bilancio della grazia e giustizia, ne avrà instaurazione economica l'ordine della magistratura, se voi, e la Camera, nella sua prudenza, sarete per decidere che questo cumulo di economie debba volgersi a migliorare le condizioni dei magistrati. Ma in qualunque modo è necessario risolversi. Terza istanza? Abolite la Cassazione e ne avrete grande economia. Cassazione? Abolite le altre Cassazioni che sono divenute un non senso.

Ed andate avanti; perchè ciò non basta, onorevole ministro. La instaurazione economica è cosa buona, perchè la instaurazione economica nell'individuo, nella classe, negli ordini, prepara e rende possibile l'instaurazione morale. Fate che un uomo non abbia bisogno, guadagni il necessario alla vita e le tentazioni a mal fare saranno minori. Ciò si comprende; ma in punto di ordine così nobile, in punto d'instaurazione della nostra magistratura, io vorrei, onorevole ministro, che Ella non si fermasse a studiare il problema di migliorarne gli stipendi, ma s'inoltrasse a studiare un problema più grave, quello cioè di migliorare l'anima che informa questo istituto, il pensiero che lo agita, e rendere quest'anima e questo pensiero più utili alla patria comune; e fare che quest'anima e questo pensiero, nel loro prodotto funzionale di giustizia possano servir sempre alle nostre sante libertà che ci costano sangue ed al progresso nostro e dell'umanità intera. E quindi, con mano severa, quando trovate il tempio inquinato di farisei fate come Cristo: chiudete gli occhi, chiudete la via del vostro cuore, prendete la frusta e cacciate i farisei dal tempio; perchè codesti farisei impediscono che il sentimento della giustizia abbia culto nel cuore del popolo, impediscono che il suo prodotto funzionale sia elemento di moralità e seme di pace.

Meglio cattive leggi, (permettetemi un ammonimento, onorevole ministro) meglio cattive leggi

ed ottimi magistrati, imperciocchè la cattiva legge in mano all'ottimo magistrato funzionerà sempre bene, perchè l'integra coscienza del magistrato troverà via a correggere la legge, anzichè buone e sapienti leggi in mano a cattivi magistrati.

E passo oltre, perchè la via lunga mi sospinge e la preghiera del presidente mi sta alle spalle e mi sprona.

Questo ideale a cui s'informa la relazione dell'onorevole Cuccia a me non basta.

Volgete lo sguardo alla legislazione civile, volgete lo sguardo alla legislazione penale e voi non avrete che incitamenti a nuove e progressive riforme.

Nella legislazione civile, onorevole ministro, voi che avete grande il cuore, vi avvedete come sia tempo di risollevarla intera innanzi alla umanità la dignità e la figura giuridica della donna? Potete più tenerla, in questi tempi, nella condizione inferiore che essa occupa nella legislazione civile? Merita più ella, rispetto a noi, che meno degni di lei siamo, merita ella, nella legislazione civile, confezionata da noi ed a nostro uso e consumo, di essere ritenuta inetta a regolare i suoi affari?

Queste donne, onorevole ministro, sono più sagge di noi! Non abbia paura delle nostre madri, delle nostre spose, delle nostre figlie ed anche delle nostre amanti! (*Viva ilarità*).

Dia loro la personalità intera e l'umanità continuerà a camminare sempre per la via della luce e del progresso.

Ed, almeno almeno, consideri che la donna ha un patrimonio morale e un patrimonio giuridico. Ora è forse logico, onorevole ministro, che voi la riteniate a 16 anni maggiorenne ai fini della tutela del suo patrimonio morale, e minorenni nella tutela del patrimonio civile? E come è possibile che una donna, buona a 16 anni a tutelare il suo patrimonio morale, per tutelare il suo patrimonio civile abbia bisogno di raggiungere l'età di 21 anni?

Risolvete questa questione, perchè la contraddizione non consente di permanere in tale condizione di cose.

Credete che la donna non possa avere piena capacità che a 21 anni? Ed allora anche per il suo patrimonio morale, anche pel patrimonio del suo onore, deve conservare la tutela da parte della società sino a 21 anni. Credete che a 16 anni la sua coscienza si sia svolta tanto da poterla lasciar vivere in società da sè senza bisogno d'altra guida? Ed allora abbassate il limite della maggiore età.

E poichè ho invocato questo caro nome della donna, permettetemi, onorevole ministro Ferraris, di farvi un'altra raccomandazione in favore di questo voluto sesso debole, ma che nei fatti è ben più forte di noi; permettetemi di farvi un'altra raccomandazione, ed è questa, di studiare cioè la condizione della moglie del povero.

La legislazione civile ha dato dei diritti alla moglie del ricco, diritti di varia natura, di vario genere, che la moglie può esercitare sul patrimonio del marito, ma che cosa abbiamo fatto per la moglie del povero?

A questa nessun diritto voi date; e sapete che cosa avviene? Avviene che il marito beone va a spendere il suo salario nella taverna, in compagnia della sua ganza ed alla casa fredda e scura dove l'aspettano moglie e figliuoli non porta che la miseria, l'ubriachezza, la demenza.

Considerate la condizione giuridica della moglie del povero, e vedete se è possibile fare qualche cosa per lei, conferirle cioè un diritto qualsiasi sul salario del marito nello interesse suo e dei figliuoli.

E come la donna, e la moglie del povero, richiama la vostra attenzione, e v'invita a progredire in questa evoluzione della nostra legislazione il lavoro e l'operaio.

Il lavoro non occupa alcun posto nella nostra legislazione, eppure il lavoro è il vero principio dinamico della civile società, è la fonte d'ogni benessere, anzi, dirò, di ogni umana dignità, di ogni umano onore.

È venuto il tempo di pensare, non dico al Codice del lavoro, come accennai nella interpellanza sugli operai disoccupati; ma almeno, come diceva l'onorevole Guelpa, a rivedere la nostra legislazione civile. Vedete che cosa potete fare in favore di questo trascurato elemento sociale.

Tutta la legislazione di questi tempi si è occupata della proprietà e del capitale, e non dico che abbia fatto male. Sono anche questi fattori potenti di civiltà e di progresso, ma è tempo che integriate tutti i fattori nel Codice, e facciate posto e giustizia a tutti; è tempo che, come vi siete preoccupati sino ad ora della proprietà e del capitale, vi cominciate un poco ad occupare del lavoro, e riconosciate il posto che gli spetta nel campo della civile legislazione e riconosciate i diritti che ad esso bisogna riconoscere.

E, parlando del lavoro, io credo già di aver parlato dell'operaio. E per l'operaio dovete pensare a rivedere la parte del Codice in cui si parla

della soccida, quella in cui si regola la locazione d'opera; dovete rivedere tutto il trattato delle obbligazioni, dovete pensare se non sia il caso di stabilire per l'operaio quella salutare garanzia che avete stabilita per gli impiegati, cioè la parziale insequestrabilità dello stipendio. Per quale ragione all'impiegato si concede questo diritto, e al povero operaio, che deve vivere col suo modesto salario e portare a casa un tozzo di pane ai figli, voi non vi affrettate ad accordare ad esso lo stesso diritto, col sancire la totale o almeno la parziale insequestrabilità del salario?

E merita attenzione lo istituto della proprietà e quello della famiglia. L'istituto della proprietà, perchè conosco nel Codice civile una proprietà che funziona nell'interesse dell'individuo; non conosco la proprietà nella sua missione educatrice e sociale. La proprietà ha una eminente funzione sociale civilizzatrice; ed è perciò che dovete cominciare a vedere se è più possibile di stare al concetto rigoroso che ne avevano i Latini, cioè essere il proprietario *suae rei moderatòr et arbiter*, e la proprietà un *ius utendò et abutendò*.

Considerate se non è il caso di cancellare la seconda parte di questa massima latina, ritenendo che, se la proprietà deve avere una missione sociale, il proprietario ha il diritto di usarne ma non quello di abusarne. Il proprietario non può distruggere la cosa sua, anzi deve usarla per trarne le maggiori possibili utilità, delle quali la società ha bisogno, delle quali alcuna non deve andare perduta sino a quando un modesto benessere non sarà diventato patrimonio comune.

Considerate anche la famiglia. Ricordate, onorevole Ferrari, che voi l'altro giorno, rispondendo all'onorevole Rossi, avete proclamato una santa verità; avete detto, voi, uomo di famiglia, intemerato cittadino, che ritenete la famiglia l'ancora di salute della società, la pietra angolare d'ogni società civile; che senza famiglia e senza morale domestica non sia possibile il progresso civile.

Ebbene, fate qualche cosa per la famiglia. Considerate se la famiglia non abbia bisogno ancora delle nostre cure, se non convenga mettere a studio sereno la questione del divorzio e quella sulle indagini sulla paternità alle quali gli uomini, anzi i maschi (*Si ride*) sono contrari.

Tenete presente, onorevole ministro una sola cifra che è eloquente e fatale; il 90 per cento dei figli illegittimi viene gettato all'ospizio; nè padre nè madre, di questa innocente prole, ricorda più di avere verso di essa dei sacri doveri.

Il diritto deve uscire dalla concezione indivi.

dualista; lo individuo fuori la società, separato dalla società non esiste, non ha esistito mai. Ogni diritto deve avere il suo lato sociale e come cadde lo individualismo economico, così deve cadere il giuridico.

Lo individuo nella famiglia, nel Comune, nello Stato, nella proprietà, nei contratti non deve più essere lo scopo unico del diritto.

Le massime antiche di morale negativa: *ius suum unicuique tribuere et neminem laedere* non bastano più a salvare il mondo. Esse informarono le legislazioni di altri tempi, non bastano più alla legislazione nostra. Questa morale negativa non basta più; pei tempi nostri è necessaria la morale efficiente, la morale attiva; e come la morale dei nostri tempi non basta che sia negativa, ma è necessario che sia anche operosa ed efficiente e che influisca sul progresso dell'umana società, così la legge, la giurisprudenza, il diritto devono seguire il cammino trionfale di questo progresso evolutivo.

La legge nuova deve essere negativa e positiva; meno individualista e più sociale e come tale deve frenare l'egoismo, sollecitare l'altruismo; accanto alla solidarietà morale deve costruirsi la giuridica ed il diritto deve funzionare nello interesse della collettività come forza specifica della società, impedire il sacrificio dei deboli, e non deve più limitarsi alla sola funzione negativa, deve anche esso informarsi ai principi attivi, veri ed umani.

E, volendo da queste altezze, onorevole ministro, scendere a qualche cosa di più umile, perchè io non abbia ad aver sempre dai banchi del potere la solita risposta di fare troppo idealismo, permettetemi di accennarvi una cosa molto concreta che potrà essere pel bilancio fonte di riordinamento di alcuni ordini di giustizia e potrà essere fonte di serie economiche.

Vi ha cosa altamente deplorabile nel campo della nostra legislazione, ed è la difesa dei poveri. Esisteva in molte Provincie d'Italia, nelle meridionali, credo, e nel Piemonte, un antico, lodato, ammirabile istituto: quello dell'avvocato dei poveri, pagato dallo Stato, poveri che, senza la missione dello Stato, vanamente trovano difesa. Diciamo la verità, o signori.

Quest'istituto invidiato, come ricorda l'onorevole Cocco-Ortu, cadde sotto la livellazione legislativa che fu conseguenza della benedetta unità della patria. E che cosa si fece? Si attribuì allora, come dovere professionale, a ciascun avvocato il dovere di difendere il povero, come il medico ha il dovere di curare l'ammalato povero.

Ma domando: dopo la esperienza di più di un ventennio, quali sono stati i risultamenti di questo mutamento? Il povero quasi quasi vince o cade indifeso, quando non è impedito a fare valere il suo diritto o non è tradito; il povero non crede più nella efficacia delle nostre leggi, il povero dice che la giustizia non esiste per lui, che essa è come una tela di ragno che i grossi mosconi sfondano, e che solo piglia le piccole mosche.

Non lo dico io solo; aprite gli atti della inchiesta agraria, e troverete solennemente confermata questa voce del povero: i poveri evitano i tribunali, perchè non hanno fede, perchè credono che leggi e giustizia non funzionano per essi.

Cerchiamo di trovare un rimedio a questa piaga: perchè, se il ricco ha modo di difendersi e di difendersi bene, il povero abbia almeno una difesa che non sia a dirsi ludibrio o parvenza di difesa, ed anche perchè è di alto interesse sociale ed umano che il diritto del povero trovi una difesa al cospetto del giudice.

Voi conoscete come lo istituto del pubblico ministero in sino a pochi anni fa aveva giurisdizione civile e penale. Conoscete come in seguito il pubblico ministero perdette voce innanzi alla giurisdizione civile; e coloro che s'intendono di queste cose dicono che ciò fu male.

Ricorderete come da quel momento, avvenuta quella *deminutio capitis*, l'ufficio del pubblico ministero, che nel tempo passato aveva reso grandissimi servigi alla società, quale vero difensore degli interessi sociali, volse rapidamente al tramonto; e se deve restare come ora è, meglio è che passi nel numero delle cose che furono.

Ebbene, ravvivatelo questo ufficio! E potreste ravvivarlo affidandogli tutta la tutela e la difesa dei poveri.

Perchè non accollereste ad esso questo sacro dovere dello Stato?

Voi potreste inoltre fare qualche altra cosa di più per migliorare l'ufficio del pubblico ministero e per recidere un altro organismo che si è dimostrato inutile nella patria legislazione e nella pratica della vita.

Nel 1874, anno in cui se la memoria non mi inganna, furono istituite le avvocature erariali. Pullulavano allora le cause. Ma oggi tutto quel movimento di contenzioso erariale è assolutamente cessato. Le avvocature erariali moltiplicatesi in Italia vanamente, non hanno più che fare.

Consta a me che molte, se non tutte, sono inutili, che il personale è esuberante, e che la mag-

gior parte consuma il suo tempo in vane pratiche burocratiche.

Quanto costa allo Stato l'avvocatura erariale?

Ebbene, onorevole ministro, aumentate per ogni ufficio del pubblico ministero discretamente il personale, e accollate al pubblico ministero tanto l'ufficio della difesa dei poveri quanto l'ufficio della difesa del sacro erario nazionale.

Così da una parte otterrete un'economia e dall'altra parte farete rivivere di una vita nuova un nobile istituto attribuendo al medesimo nuovi dritti e nuovi doveri.

Così quest'ufficio del Pubblico Ministero, che ora nella coscienza del popolo appare soltanto come un ufficio di polizia, come un ufficio di uomini, dannati a domandare sempre una severa condanna, voi l'avrete reintegrato in un ufficio di vera e propria rappresentanza e difesa sociale.

Il Pubblico Ministero continuerà a difendere la società nella diuturna lotta, che si agita contro la delinquenza, perseguendo i reati ed i rei, promuovendo e svolgendo l'azione penale insino al giudicato penale. Il Pubblico Ministero difenderà gli interessi sociali apprestando valida difesa ai poveri, poichè interessa la società che siano difesi almeno come i meno ricchi. Il Pubblico Ministero infine difenderà anche il sacro Erario dello Stato dove si raccolgono i sudori del cittadino in forma di tributi che, come diceva Cicerone, sono i nervi della repubblica.

E, pensate, se volete lasciare una traccia di voi al palazzo Firenze, pensate anche alla legislazione penale. Non parlo del Codice penale, monumento legislativo non ancora bene sperimentato ed a cui posero mano e cielo e terra; e che rappresenta il lavoro e gli studi d'un ventennio.

Ma che vale in verità, onorevole ministro, aver fatto il Codice penale senza il Codice di procedura penale? Il Codice penale è per il reato e per il delinquente, ma quello di procedura penale è nello interesse della società perchè contiene i metodi e i sistemi per scovire la verità, per trovare e punire il colpevole. E nel Codice di procedura penale che si trova la garanzia degli innocenti, degli onesti cittadini, i quali col Codice attuale corrono pericolo grave per imperfezione di sistemi, nequizia di uomini o negligenza di giudici.

Dunque il progresso fatto nella legislazione penale sarebbe poca cosa, se voi non vi affrettaste a compilare il nuovo Codice di procedura penale, giacchè quello che ora possediamo non risponde più ai metodi positivi di ricerca e di giustizia, nè alla educazione nostra, nè allo spirito

della moderna società; è un insieme di vecchie regole, e d'istituti cadenti, screditati e semibarbarici.

E prendendo ad eseguire la revisione del Codice di procedura penale soffermatevi soprattutto a considerare lo ufficio del giudice istruttore; non avrete solamente concretato un ideale scientifico, ma avrete conseguito, come dimostrerò, una seria economia in favore del bilancio dello Stato.

Che cosa fate voi ora per ottenere un giudice istruttore? Ne prendete uno tra i giudici, e quando è diventato un buon istruttore a furia di esperienza in corpo vile e di errori, lo promovete e nel suo posto collocate un altro, che a sua volta per diventar bravo, deve passare attraverso alla stessa carriera sperimentale. Ebbene ciò ha una conseguenza esiziale.

Non abbiamo mai un buon giudice istruttore; le processure mal fatte sono molte come è dimostrato dalla quota degli assoluti; gli arresti arbitrari sono moltissimi con danno dello erario pubblico e del privato; e gli errori giudiziari sono frequenti.

È necessario che l'ufficio di giudice istruttore, venga affidato ad uomini esperti, che abbiano speciale educazione e speciali studi; che possano compiere tutta la carriera e salire a qualunque grado, senza lasciare il lavoro nel quale, per specialità di studi e specialità di occupazioni si sono effettivamente specializzati.

L'onorevole Tajani, in una circolare, credo, del 1876, rilevò una tremenda statistica, cioè che sopra 51,720 arrestati, nel 1885, erano stati catturati 24,185 ingiustamente, e senza prove. Notate in un solo anno 24 mila sopra 51 mila!

E che cosa rilevano, signori, le nostre statistiche più recenti? Esse confermano questo quadro abbastanza lugubre.

Rilevano che il Ministero, il quale senza fare cospicue economie, può contribuire ad ottenere che se ne abbiano delle rilevanti in quello dell'interno, è il Ministero di grazia e giustizia.

L'Italia spende quasi 30 milioni all'anno per le carceri in cui sono ricoverati e mantenuti circa 80 mila detenuti.

Di questi 80 mila detenuti il 30 per cento, cioè circa 24 mila, dopo parecchi mesi a carico dello erario sono messi in libertà per non farsi luogo a procedere o per difetto di prove.

Intanto questi 24 mila carcerati e detenuti ingiustamente, ritenendo che in media siano stati due mesi a carico dello erario, e che ciascuno sia costato 0.60 al giorno, sono costati in complesso allo Stato la bella somma di circa 900,000

lire, e ciò oltre il danno morale e materiale che ciascuno di quei poveretti ha risentito.

Ora ditemi, onorevole ministro, se invece di avere, come è attualmente organizzato, l'ufficio dei giudici istruttori, aveste un ufficio più saggio e più accurato, certamente non si sarebbe così corrivi ad arrestare la povera gente, ed in Italia all'onta della delinquenza, non saremmo costretti ad aggiungere il danno del 30 per cento di persone che non dovevano essere arrestate e lo sono state per due mesi, arresto che se è una grave iattura per il bilancio dello Stato che spende circa 900,000 lire, è anche grave iattura per i bilanci privati perchè gran parte di quella povera gente dopo due mesi di carcere è bell'e rovinata.

E considerate nella procedura penale molte altre cose. Come, per esempio, la pubblicità totale o parziale delle istruttorie; le reclamate innovazioni nello istituto della giuria, e se non fosse possibile limitare la sua competenza solo ai grandi delitti ed ai delitti politici.

Ecco, onorevole ministro, quanti problemi urgenti vi si parano innanzi alla mente; ecco le nuove riforme organiche e le fonti sicure di nuove e vere economic.

Rendete, onorevole Ferraris, più umana, più sociale, più tutelatrice del diritto di tutti la patria legislazione e la funzione della giustizia.

Continuate, onorevole Ferraris, su questa via dei forti la evoluzione progressiva della legislazione, e così solamente quando sarà suonata la vostra ora, poichè un'ora fatale deve suonare per tutti, non abbandonerete palazzo Firenze senza lasciare traccia di voi, qual fumo in aere ed in acqua la schiuma, ma lo abbandonerete restando impressa orma profonda e memorabile e potrete scendere sicuro di avere, come io vi auguro, ben meritato dal paese. (*Bravo! Bene!* — *Molti deputati vanno a stringere la mano all'Oratore*).

Presidente. È presente l'onorevole Brunetti?

(*Non è presente*).

È presente l'onorevole Giovanelli?

(*Non è presente*).

Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Nasi Carlo.

Nasi Carlo. L'onorevole presidente ha fatto a tutti noi la raccomandazione di smorzare i nostri ardori e procurare che la discussione proceda il più speditamente possibile. Io seguo il consiglio autorevole; molto più che penso che in questi

tempi, in cui la questione finanziaria si impone, occorra abbandonare ogni divagazione, ed ogni volo di inopportuna rettorica.

Quindi riservo a tempi più tranquilli la discussione di importanti problemi che tormentano la mente, non soltanto di coloro che si occupano idealmente di argomenti giudiziarii, ma di coloro che se ne occupano nel terreno pratico.

Così riservo a tempi più tranquilli il dimostrare la urgenza e la necessità di alcune riforme di quel Codice penale nuovo che ho sentito oggi chiamare un colossale monumento di giustizia e di libertà a cui hanno posto mano e cielo e terra; frase molto rettorica e poco pratica, perchè, per quanto nuovo, il Codice penale ha già rivelato complicazioni e difficoltà che lo rendono molto meno semplice e molto meno chiaro del Codice antico.

Così dev'essere riservato a tempo migliore il discutere della procedura civile e penale, perchè, sono d'accordo in questo col precedente oratore, ambedue queste procedure sono inquinate dal vizio di un soverchio rispetto e dirò meglio di un soverchio feticismo per le forme; le quali forme molte volte, prestandosi facilmente alla strategia del cavillo, uccidono la sostanza.

Ed infine io credo che debba anche essere riservata a tempi più calmi la questione del miglioramento delle condizioni veramente deplorabili della nostra magistratura: condizioni morali e materiali a cui converrà che un giorno si pensi con vero intelletto e intensa coscienza d'amore; condizioni che ci consentono di proclamare la magistratura italiana benemerita, altamente benemerita, ammirevole nel conservare il suo prestigio, ammirevole nel resistere ad ogni seduzione, fedele alle antiche e nobili sue tradizioni.

Ha potuto verificarsi qualche rara isolata eccezione? L'eccezione non muta il confortante giudizio: e se la rara eccezione ha dato luogo ad energici provvedimenti del guardasigilli, io a lui do plauso sincero.

Certi inconvenienti, certi mali occorre troncarli sanarli al loro primo apparire. E se è vero che, ad esempio, i pretori di Gragnano e di Mirano abbiano convertito la serenità del loro ufficio di magistrati nel tumulto o nell'insidia della lotta elettorale, il ministro che li colpì ha compiuto il suo dovere.

Il compito mio adunque è molto più semplice, è molto più modesto. Esso risponde a quella febbre, più o meno sincera, che ci agita tutti, la febbre di cercare e di volere delle economie nel bilancio.

Io non mi occupo della giustizia civile, perchè sarei trascinato in un troppo vasto campo d'indagini; e perchè d'altra parte riconosco che debba la massima larghezza essere consentita al cittadino per poter conseguire la rivendicazione dei propri diritti.

Mi occupo modestamente soltanto dei cespiti d'entrata della giustizia penale. E mi riprometto di poter dimostrare alla Camera che, senza alcuna cagione, lo Stato, da parecchi anni, e più specialmente dal 1883, va perdendo ingenti somme.

Qual'è, o signori, la condizione che è fatta dalle vigenti leggi al delinquente, o dirò meglio al condannato per un reato? Assodata l'esistenza del reato stesso, assodata la doppia responsabilità soggettiva, responsabilità penale e responsabilità civile verso la parte privata offesa dal reato, la proclamazione della sua responsabilità anche in ordine alle spese del processo non è più che una ironia. Fatto strano, e inconcepibile; ma vero, e non solo tollerato ma consentito dalla legge vigente.

E, per spiegare quest'anomalia e per rendere conto di questo strano stato di cose, permetta la Camera che io ricordi la discussione fattasi intorno alla legge del 1883, legge così detta sulle cancellerie.

Essa si proponeva tre quesiti: primo quesito, quando e quanto si dovesse pagare dai privati, i quali adiscono volontariamente la giurisdizione civile, o adiscono forzatamente la giurisdizione penale; secondo quesito: come si dovesse pagare; terzo quesito: quale condizione dovesse farsi ai cancellieri, o funzionari delle cancellerie; se, cioè, fosse conveniente mantenere il sistema antico, secondo il quale i cancellieri avevano l'incarico della riscossione e l'alca che ne consegue, o non dovessero piuttosto i cancellieri essere parificati a tutti gli altri impiegati dello Stato e fruire di stipendi fissi.

Si è fatta allora un'autorevole e dotta discussione; ma, mentre i due ultimi punti vennero lungamente e largamente esaminati, si è trascurato il primo; e così si venne consacrando il principio che esonerava i condannati per sentenze penali dal pagamento delle vere spese processuali, di istruttoria e di dibattimento, da non confondersi con quelle che più propriamente si chiamano le spese anticipate dall'erario, cioè quelle spese che effettivamente l'erario è costretto a pagare per le citazioni dei testimoni, ecc.

Non mancò, fin d'allora però, chi alzò voci di protesta: voci soffocate dalle rosee previsioni del ministro Zanardelli.

Un onorevole collega nostro, che fa parte ora

del Ministero, l'onorevole Chimirri, esaminando l'articolo primo di quel disegno di legge, diceva allora alla Camera: badate che con quest'articolo voi togliete allo Stato il mezzo di far pagare ai condannati le spese della giustizia.

Insisteva il Chimirri nel voler conoscere la ragione per cui tale cespite d'entrata si volesse trascurare, e, riportandosi a calcoli da lui fatti e da lui rilevati in documenti ufficiali, faceva salire la perdita dell'erario in conseguenza di detta legge a ben quattro milioni, naturalmente sempre riferendosi alle spese della giurisdizione penale.

Rispose allora il venerato e compianto Varè, della Commissione, o disse:

“ È un'illusione il credere che i proventi delle cancellerie penali siano seri; si scrivono nei registri quei crediti, ma in fatti quando si viene al momento di riscuotere sono per grandissima parte inesigibili. ”

Il guardasigilli non entrò completamente in quest'ordine di recise affermazioni; ammise che qualche rimborso potesse ottenersi, ma limitò la cifra di tali rimborsi possibili a proporzione meschinissima, che doveva trovare la sua confutazione in un documento che l'attuale guardasigilli potrebbe forse rintracciare ancora negli archivi del Ministero, un calcolo cioè ordinato alle cancellerie sui proventi effettivi del triennio 1879-80-81.

Ricordo le precise parole dell'onorevole Zanardelli:

“ Io ho sott'occhio i documenti ufficiali da cui risulta che, per ricupero di spese di giustizia di ogni genere, e quindi non solo penali ma civili, si introitano in un anno meno di 100,000 lire. ”

Col che affermò essere la giustizia penale e civile in Italia quasi gratuita.

Non si acquetò neppure a questa dichiarazione del ministro, l'onorevole Chimirri, il quale ribatteva:

“ Si potrà discutere della maggiore o minore entità dei rimborsi, ma la difficoltà dello esigere non giustifica l'abbandono del diritto, altrimenti dovrebbe cancellarsi dal Codice di procedura penale la condanna del colpevole alle spese del processo. Ciò posto, la questione della rinuncia a questo cespite di entrata va guardata sotto un doppio aspetto, quello morale e quello economico.

“ Sotto l'aspetto morale (e diceva saggiamente) siffatta esenzione mi ha l'aria di un favore accordato ai più indegni, ed a questa incisiva osservazione non risposero nè l'onorevole ministro nè l'onorevole Varè; sotto l'aspetto economico a me pare che, posto si abbiano a pagare diritti di

originale e di copia, non è giusto assoggettarvi i litiganti onesti e sgravarne i delinquenti pei quali la condanna alle spese è pedissequa della dichiarazione di reità e quasi parte di pena. »

Il relatore Righi ammetteva a sua volta la verità dell'ammanco che si sarebbe verificato, ma lo diceva compensato dalla maggiore facilità con cui la giustizia avrebbe potuto essere adita.

Il Parlamento approvò la legge proposta; e così dal 1883 fino ad oggi, rimase stabilito che il condannato non dovesse pagar più le spese vere e proprie di giustizia.

Ora onorevoli colleghi, è giusto, è ragionevole, che, in un momento nel quale con la lente dell'avaro si cercano dappertutto le economie, in un momento nel quale più o meno apertamente si minacciano nuove misure contro i poveri contribuenti, si trascurino cespiti d'entrata di questo genere?

Evidentemente no, anche per questa ragione: che il nuovo Codice penale, sia o non sia un monumento di sapienza (il che diranno i posteri) ha creato un' innumerevole quantità di reati i quali, come desumo dalle statistiche, (se le statistiche hanno qualche valore), sono più facilmente commessi dalle persone abbienti.

In una parola, non è ragionevole, non è opportuno, nè giusto che si trascuri il cespite delle entrate che derivano dal pagamento di spese per quei cittadini che, in seguito a sentenze passate in cosa giudicata, furono designati come delinquenti o come violatori delle leggi penali!

Ma, si dice, che il condannato difficilmente paga perchè difficilmente può pagare; ma, o signori, il non poter pagare non significa non dover pagare.

Non si confonda l'una coll'altra questione!

E del resto, molti che apparentemente appaiono insolubili tali non sono: essi si sottraggono con mille mezzi all'obbligo creato dalla sentenza. È questa una verità che devo proclamare: perchè qui devo dimenticarmi di essere un patrocinatore d'interessi privati, per non ricordarmi che di essere un patrocinatore degli interessi della nazione.

Dato l'obbligo del pagamento, accertata la necessità di impedire le frodi, non è più che questione di cercare i mezzi energici ed idonei perchè il pagamento, il rimborso si facciano.

Questi mezzi debbono soprattutto essere semplici, chè nella semplicità è tutta la forza delle leggi.

Semplifichiamo tutte le nostre leggi; rendiamole chiare ed aperte; chiudiamo le porte a qualunque difficoltà; ed avremo risoluto uno dei massimi problemi della vita sociale.

Uno di questi mezzi fu escogitato già dal presente ministro guardasigilli: il mezzo delle iscrizioni ipotecarie sui beni dei condannati. Ma io mi permetto di dire che tal mezzo, se anche efficace, è insufficiente, non risolve la difficoltà; è un primo passo, solamente un primo passo.

E invero, i condannati possidenti non sono che in ragione del 25 per cento; gli altri tre quarti sono rappresentati da figli di famiglia o da individui, che non offrono garanzie apparenti di solvibilità; contro costoro l'iscrizione ipotecaria è una inutilità costosa, una ironia.

Vi sarebbero invece altri rimedi; e consenta l'onorevole ministro che con la poca autorità che mi viene, non dalla parola, ma dalla esperienza io glieli indichi.

Primo rimedio: il ritorno al concetto antico, ma con tassazioni fisse.

Noi abbiamo tre sistemi di procedura penale: l'istruttoria formale, la citazione diretta, la citazione direttissima. Ebbene, si ponga una tassa fissa corrispondente ad ognuno di questi tre sistemi.

Abbiamo d'altra parte tre gradi di giurisdizione: due in fatto ed in diritto, ed uno puramente in diritto, che è il giudizio di cassazione. Ebbene, per ognuno di questi tre gradi si stabilisca un'altra tassa fissa.

E si stabilisca anche una tassa fissa che colpisca il rinvio il quale è, permetta la Camera che lo dica, una delle piaghe cancerose della amministrazione della giustizia in Italia.

Secondo rimedio: obbligo del magistrato, quando emana la sentenza, di liquidare in essa le spese del processo.

Esso, meglio di ogni altra persona ha il modo di fare la tassazione. E nella tassazione stessa potrà essergli di valido aiuto il lavoro preparatorio dal cancelliere.

Corollario di questo obbligo di tassazione nella sentenza sarà questo; che l'estratto della sentenza stessa potrà essere il titolo esecutivo e non si avrà più bisogno di spiccare precetti od avvisi, come per il pagamento delle pene pecuniarie prescrive l'articolo 19 del codice penale, accordando la mora veramente eccessiva di 2 mesi.

Terzo rimedio: la vigilanza perchè le dichiarazioni di indigenza non si rilascino dalle autorità con criterii di compiacenza, di favoritismo, di indulgenza bugiarda e colpevole; attalchè si debba assistere sempre allo spettacolo che, mentre i funzionari lavorano tutto l'anno ai campionari, ai repertori per trovare, ripartire le parcelle, mandare i precetti e gli ordini di pagamento,

tutto questo lavoro riesca poi perfettamente inutile, di fronte ad un compiacente certificato di un sindaco o di un agente delle tasse, il quale dichiara contro ogni verità che il condannato è nella impossibilità di pagare.

Quarto rimedio: ed io prevedo che sarà forse chiamato eccessivo, crudele. Ma io non dispero di poter persuadere la Camera che tale non è.

Esso ha una ragione d'essere perfettamente giuridica. Nel 1877 il Mancini proponeva e vedeva approvata una legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti. Inni, allora, si alzarono in onore del proponente, e si proclamò il Mancini come campione di riforme liberalissime: ma il fatto è che quella legge del 1877, all'articolo secondo manteneva l'arresto personale per l'esecuzione (notate bene) per l'esecuzione delle sentenze penali, in ordine al risarcimento dei danni e delle spese.

E non soltanto lo manteneva per i crimini e i delitti, ma lo diceva facoltativo anche per le stesse contravvenzioni.

Quale è la portata di detta legge?

È questa: che la persona danneggiata da un reato, e creditrice quindi, ad esempio, di mille lire per danni, se il debitore condannato per sentenza penale non paga, può ottenerne l'arresto personale finchè non abbia pagato l'intero debito: il tutto colle misure e modalità di cui parlano gli articoli tre e quattro della legge stessa.

Ora, se questa legge sussiste, e non se ne domanda l'abrogazione; se questa legge non ha provocato mai e tuttora non provoca le proteste di coloro che fanno sempre del sentimentalismo inopportuno, io vi domando il perchè il privato avrà diritto ad una misura coercitiva così severa come è l'arresto personale, in caso di non ottenuto pagamento dei danni e delle spese occasionate dal reato, e perchè lo stesso diritto non dovrà avere lo Stato che, dopo tutto, rappresenta la somma degli interessi dei privati?

Perchè non avrà lo Stato le stesse garanzie, le stesse misure di coercizione che al privato sono consentite? Ma ciò che è crudele, spietato, inumano, inammissibile, antiliberalo per lo Stato, sarà liberale invece, corretto, umano, legittimo per il privato?

Questo mezzo, a parte tutti gli altri rimedi che ho cercato di modestamente indicare al ministro, meglio studiato, concretato, coordinato con altre leggi potrebbe essere esperito. Sarà forse un rimedio estremo; ma migliore assai tale rimedio che non lo spettacolo per me intollerabile che i cittadini inoffensivi, i galantuomini debbano essi

sopportare le conseguenze finanziarie dei reati che altri hanno commessi.

Accenno ad altri possibili rimedi.

Tutti gli onorevoli colleghi conoscono e sanno che cosa sia l'istituto della parte civile in un giudizio penale. Quando un reato è commesso, colui che ne è danneggiato od offeso ha una doppia via da seguire. O può aspettare che il Pubblico Ministero abbia promosso il processo e siasi emanata la condanna, ed esercitare allora la sua azione civile per il risarcimento e la liquidazione dei danni: o può intervenire subito nel giudizio penale e sostenendo ivi col Pubblico Ministero la esistenza del reato, chiedere in pari tempo la liquidazione dei danni sofferti.

Ora io domando: il privato che esperisce le proprie ragioni col rito civile, è obbligato ad adoperare la carta bollata, a pagare tutti i diritti portati dalla procedura civile e dalla tariffa giudiziaria civile. Perchè invece il privato che sceglie l'altra via e ottiene l'identico risultato col rito penale più spiccio e sommario, sarà esonerato da qualunque spesa di carta da bollo, ecc., da qualunque obbligo di sberso, salvo quegli esigui depositi che comunemente si pretendono, ma soltanto per le spese dei testi citandi? Differenza non dovrebbe esistere.

E tanto ciò è vero, signori, tanto è vero che questa proposizione non può essere contraddetta, che il ministro, nella discussione del 1882, all'onorevole Chimirri, il quale non potè subito rispondergli con l'esperienza, perchè fino a quel momento di esperienza nell'ordine nuovo di cose non ne poteva avere, diceva: " E poi come si fa ad asserire che non si adoperi carta bollata in materia penale? L'onorevole Chimirri lo può asserire, egli che certamente ne avrà fatto uso, come difensore nelle cause civili? "

L'onorevole Chimirri naturalmente ha dovuto rispondere che fino ad allora la carta bollata egli l'aveva sempre usata. Ma se l'onorevole Zanardelli sedesse ancora al suo banco di ministro, io lo convincerei che la carta bollata non fu usata più, essendo risaputo da tutti che le parti civili nei giudizi penali non incontrano onere alcuno di tassa o di registro.

Veniamo ad un diverso ed ultimo ordine di rimedii, relativo ai reati di azione privata. Se io volessi, potrei provare che la giustizia nostra penale è occupata, almeno per un quarto, in giudizi di reati di azione privata; fra cui frequentissimi quelli per diffamazione od ingiurie, ad esempio, per polemiche elettorali.

E io domando: ma quali ragioni ha il candi-

dato fallito che si risente di una sconfitta subita, o il candidato riuscito che ha ancora un residuo di livore da sfogare per la vittoria contrastata, per disturbare, ipotecare per suo conto esclusivo, non per un giorno, notate bene, ma per settimane e per mesi, la giustizia penale che dovrebbe essere adibita a ben più alti e più sereni scopi? Certo è che se vi ha ingiuria o diffamazione, v'è sacrosanto diritto nell'offeso di adire i tribunali. Ma ad ogni diritto corrisponde un dovere: quello di pagare le spese della giustizia se per avventura la sua querela sia risultata infondata, temeraria, capricciosa, o anche solamente leggiera. Invece, ripeto, un quarto del tempo della giustizia penale è occupato nel disbrigo di processi per reati di azione privata; e intanto coloro che li intentano, non rispondono delle conseguenze dal punto di vista finanziario.

Vorrei parlare ancora della necessità di semplificare il casellario giudiziario: ma ho abusato troppo dell'attenzione della Camera per inoltrarmi in questo ginepraio.

Soltanto mi consenta l'onorevole guardasigilli di domandargli: ha egli calcolato quanto si potrebbe ricavare da una semplificazione della legge del casellario? Da una riforma che esonerasse dall'obbligo della domanda, facilitasse il modo per ottenere i certificati, unificasse le spese di carta da bollo?

Ed infine, come ultimo rimedio suggerisco che l'aggio per le riscossioni in materia penale, sia dato all'agente della finanza per una parte, e per l'altra al funzionario della cancelleria, il quale fornisce all'agente della riscossione gli elementi per riscuotere.

Nascerà allora un'utile ed efficace emulazione fra l'agente giudiziario, perchè nessuna sentenza sia dimenticata e nessun cespite di rendita, per compiacenza o per favoritismo, e qualche volta anche per dolo, sia dimenticato, e l'agente della finanza, il quale avrà tutto l'interesse di riscuotere, coi mezzi della legge, tutto ciò che è dovuto allo Stato.

E qui, signori, ho finito! Io, certamente, non ho trattato argomenti alti, elevati: ma in questo momento, vi ripeto, in cui, da tutte le parti della Camera, e in tutte le questioni, si parla di economie, mi pareva doveroso designare al guardasigilli e al ministro delle finanze i mezzi coi quali certi malori, che tormentano le nostre finanze, potessero essere in qualche parte, se non sanati, alleviati.

Comunque, mi tenga conto la Camera della buona volontà. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Certamente, dopo la raccomandazione fatta dall'egregio presidente, e riconoscendo la mia assoluta incompetenza in materia, non farò un discorso, e mi limiterò ad esporre all'onorevole guardasigilli alcune considerazioni, che mi vengono suggerite dalla vita pratica degli affari, in cui vivo: con esse credo di farmi interprete di molti interessi legittimi e meritevoli della maggiore considerazione.

Io desidero chiedere all'onorevole guardasigilli se egli non creda oramai giunto il tempo per riprendere quegli studi intorno ai risultati del nuovo Codice di commercio, pei quali era stata dall'onorevole Taiani nominata apposita Commissione, e che fu poi, se la memoria non m'inganna, disciolta dall'onorevole Zanardelli.

Senza volere attribuire al Codice di commercio tutta la responsabilità dei molti inconvenienti, che oramai appaiono a chiunque, nel movimento degli affari in Italia, io credo però che non si potrebbe, senza far velo alla ragione, non attribuirne a questo Codice di commercio una parte.

Io ho sott'occhio una statistica sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione del Governo e della Camera.

Nel 1882, se non erro, fu applicato il nuovo Codice di commercio. Or bene, noi abbiamo questo fatto che parmi meritevole di considerazione: i fallimenti furono nel 1883, in tutta Italia, 725; e sono andati poi crescendo con una progressione non mai interrotta, fino a diventare più di 2000 nell'anno decorso: vale a dire che in questo breve periodo di tempo, il numero dei fallimenti in Italia si è semplicemente triplicato.

Io non ho potuto avere una statistica la quale mi desse la separazione di quelli tra questi fallimenti che furono semplicemente risolti in sede civile, e quelli ai quali fu almeno applicata la qualifica di dolosi.

Credo però che se tanto è cresciuto il numero dei fallimenti, in complesso, altrettanto è diminuito il numero dei fallimenti colpiti in sede penale.

Praticamente, col nuovo Codice di commercio, bisogna avere una gran dose d'ingenuità od una gran dose d'ignoranza delle leggi italiane, per incorrere in qualche sanzione penale.

Penserini. Era peggio prima.

Prinetti. Sarà stato peggio, onorevole Penserini, ne parleremo fra poco.

Intanto posso dire, secondo un'altra statistica, che con l'antico Codice di commercio, chiunque

viveva negli affari, poteva contare che, nella peggiore ipotesi, qualunque liquidazione di fallimento giudiziale od estragiudiziale, qualunque concordato amichevole o non amichevole, avrebbe dato una media di ricavo che oscillava tra il trenta ed il cinquanta per cento. Invece si arriva ora ad una media che sorpassa difficilmente il dieci per cento.

E posso citare, onorevole Penserini, poichè Ella mi ha interrotto ed alla sua autorità certo io devo prestare grande attenzione, un fatto fenomenale avvenuto in Roma, dove, or son due anni, sopra un numero purtroppo non lieve di fallimenti, ne abbiamo avuti sette o otto che si chiusero per mancanza di attivo: la formola legale, cioè, fu per mancanza d'attività: il che vuol dire che il fallito prima di dichiarare la sua insolvibilità, aveva distrutto qualunque ultimo residuo d'attività dell'ente patrimoniale. Eppure nessuno di cotesti falliti è parso meritevole al magistrato romano di censura.

Questo dico per dimostrare come la mia osservazione non sia destituita di fondamento: e ripeto, che io parlo unicamente il linguaggio dell'uomo di affari, perchè io sono incompetente in diritto, ma, in linea di fatto, creda, onorevole Penserini, che le mie asserzioni son frutto di una esperienza purtroppo ormai lunga.

La verità è dunque questa, onorevole guardasigilli: che tutti questi istituti che il nuovo Codice è venuto organizzando, come la moratoria, il concordato amichevole e quello obbligatorio, e infine la procedura stessa del fallimento e il curatore, tutti questi istituti, dico, così come furono disciplinati dal nuovo Codice, hanno fatto pessima prova. Hanno fatto pessima prova (non sono competente a dirne le ragioni giuridiche) per una ragione sintetica che mi è apparsa dalla pratica dei fatti: cioè che il legislatore è partito da un concetto purtroppo errato in Italia, e credo in tutto il mondo. Esso è partito dal concetto che il fallimento per sè stesso non costituisca atto doloso, nè dia alcuna ragione a presumere mancanza di moralità nel fallito. Quindi tutti questi istituti furono disciplinati nella presunzione che il fallito, pur venendo meno per forza estrinseca ai suoi impegni, fosse persona degna della maggiore considerazione e della fede pubblica. Infatti nella moratoria, quale guarentigia avete voi posta quando permettete al fallito per sei mesi, e qualche volta anche per più tempo, di non far fronte ai suoi impegni, sospendendo qualunque azione dei creditori verso di lui? Praticamente la moratoria diventa in Italia la fase preparatoria del falli-

mento, nella quale il debitore, certo di dover fallire, accomoda le sue cose in modo che, a moratoria finita, non c'è più nulla da prendere ed i creditori sono completamente frodati del loro avere.

Ma andiamo avanti e veniamo in sede di concordato. In sede di concordato succede questo, onorevole guardasigilli; che siccome la maggioranza dei creditori impone l'accettazione del concordato alla minoranza, si apre una vera asta, una vera gara volgare, immorale e colpevole, che il fallito solleva fra i suoi creditori per vedere quali fra essi si accontentino di un minor premio extragiudiziale, onde ottenere che consentano a quella cifra derisoria del concordato che viene loro legalmente offerto, e mettere assieme quella tale maggioranza che poi deve imporsi alla minoranza per la ragione del numero.

In tutta questa fase, il fallito non è sorvegliato da alcuno: non da azione di tribunale, non da censura di nessun genere. Gli avete messo a fianco il curatore che avete sostituito all'antico sindaco. Ed io certo non mi farò difensore dell'antico istituto del sindaco, quale era stabilito dal Codice antico. Però noto che l'istituto del sindaco offriva una probabilità, maggiore o minore secondo i casi, che il sindaco potesse essere una persona capace, zelante, diligente nell'esercizio dell'ufficio suo, perchè il sindaco si reclutava nella massa dei creditori, per elezione dei creditori stessi: e qualche volta, non sempre, ma qualche volta poteva succedere che la massa dei creditori potesse avere la fortuna di trovare qualcuno che, interessandosi o per interesse proprio o per amore degli amici, a questa dolorosa e noiosa liquidazione, condicesse le cose in modo da salvaguardare gli interessi di tutti.

Col curatore, invece, voi avete la sicurezza massima che egli non sarà mai nè zelante, nè diligente difensore degli interessi dei creditori: anzi, il curatore, francamente, nove volte su dieci, diventa l'amico, il custode, il consigliere del fallito. E questa è l'unica sorveglianza che la legge pone a fianco del fallito stesso, durante tutto il periodo del concordato, stragiudiziale prima ed obbligatorio poi.

Quando poi veniamo all'ultima parte, cioè a quella del fallimento, alla liquidazione della massa, lo Stato non si preoccupa che di una cosa sola: del lato fiscale. E le spese fiscali sono arrivate a tal punto che voi avete in molti casi un fatto curioso. E ripeto che parlo per scienza personale, e che non vado ad attingere ad alcuna informazione platonica.

Io ho visto moltissimi casi in cui, all'annunciarsi di un fallimento, l'attivo ed il passivo si bilanciavano: e un esame accurato, un esame vero della situazione conduceva a ritenere che vi sarebbe stato solamente un incaglio momentaneo del fallito ad adempiere ai suoi impegni. Ora il concordato non diventa possibile in questi casi, perchè il creditore, data questa condizione, giustamente esige di avere non una parte del suo avere, ma tutto il suo avere; e allora si viene al fallimento giudiziario.

Ma la liquidazione del fallimento giudiziario dura anni ed anni, per una quantità di pratiche inutili e complicate; per una inerzia, per lo meno censurabile, del giudice; per l'interesse del curatore a non farlo finir mai, poichè il curatore liquida la sua specifica in base al tempo che impiega nella liquidazione di questa azienda. E siccome è creditore privilegiato, per pagar lui, in generale, ce n'è abbastanza.

Passato questo lungo periodo di tempo, si trova che di quel tale cento per cento che a qualunque creditore, anche prudente, pareva di poter prendere, non rimane più nulla: perchè lo Stato da una parte ed il curatore dall'altra hanno tutto mangiato. Io ho visto specifiche di curatori che fanno spavento. Ricordo un fallimento grosso e molto noto, in cui la specifica del curatore disse che salì a 75,000 lire o a qualche cosa di questo genere.

Venendo, poi, ai fallimenti piccoli, ai fallimenti proprio infimi, le spese del fisco son tali, che adesso si verifica un inconveniente curioso: che, molte volte, non trovate chi si assuma l'ufficio di curatore: perchè, fatti i conti, le spese del fisco mangian tutto. E siccome il fisco è creditore privilegiato fra i privilegiati, così il curatore rimarrebbe col suo privilegio intatto, ma non piglierebbe nulla.

Io, onorevole guardasigilli, non voglio far censure ad alcuno: ma è evidente che questo stato di cose non può lungamente durare: è evidente che se la crisi gravissima che travaglia il paese, se il disagio economico che ci opprime, hanno avuto una grandissima parte nell'aumentare il numero e la importanza dei dissesti finanziari in Italia; è altrettanto evidente che la mancanza di moralità commerciale, la mancanza di fede pubblica e privata, la reputazione, che si va diffondendo, che in Italia il credito è sempre una cosa aleatoria, che il credito verso un privato trovi, per farsi valere, una legge impotente e magistrati neghittosi; è evidente, dico, che sono queste altrettante ragioni che impediscono sem-

pre più il rialzarsi della pubblica economia. È impossibile far rinascere il credito; è impossibile far rinascere la circolazione del danaro in un paese, dove essa è quasi intisichita e spenta, se non ponete riparo a questo inconveniente d'ordine morale, ma che si traduce poi in effetti pratici d'ordine materiale.

Io non mi farò certamente paladino del Codice precedente; e con ciò rispondo all'onorevole mio amico Penserini; anche allora (purtroppo io era già negli affari) si elevavano gravi e giusti lamenti. Però credo di poter asserire che certo nessun miglioramento ha portato il Codice nuovo.

Io sono incompetentissimo, lo confesso; ma giudico con la pratica della vita. Io vorrei che l'onorevole guardasigilli studiasse o facesse studiare (perchè le cure del suo ufficio non gli lasciano certo il tempo per queste ricerche) tutto il movimento della legislazione estera, che si va manifestando, e che tende a dare al fallimento un carattere diverso, e a disciplinarlo diversamente.

Io ho qui sott'occhio l'ultima legge svizzera, approvata con voto popolare, che è anche la prima legge unitaria Svizzera circa al fallimento, essa rappresenta una transazione fra quei Cantoni che avevano in questa materia una legge più rigorosa, e quelli che più si accostavano al sistema nostro. Non fu quindi possibile all'autorità federale di ottenere con essa tutto quel rigore che si credeva opportuno per sostenere la pubblica moralità.

Ciò nondimeno io vorrei che l'onorevole guardasigilli meditasse lungamente questa legge: e vedrebbe con quanta severità, in quel paese (che pure a niuno è secondo per spirito democratico e liberale) sia trattato chi vien meno agli impegni suoi, e come sia in quella legge rigorosamente sancita la presunzione del dolo nel fallimento; presunzione che noi siamo venuti perdendo completamente, per modo che voi avete dei giudicati di assolutoria (e non uno o due, ma centinaia, e in ogni parte d'Italia) sebbene il creditore non abbia percepito nemmeno il due per cento dell'aver suo.

Io non voglio proseguire in questa disamina. Ma un'ultima singolare contraddizione del Codice nostro voglio far presente all'onorevole guardasigilli.

Il concetto penale del fallimento si è talmente perduto, che a questo curatore, che voi mettete al fianco del fallito come l'emanazione ufficiale dell'autorità giudiziaria e della giustizia del paese, voi non fate nemmeno l'obbligo di indagare le cause del fallimento: articolo 756 del

Codice di commercio. Per conseguenza, fin da quando voi iniziate il fallimento giudiziario, voi disconoscete che vi sia possibilità di colpa ed obbligo di ricercare se ad alcuno spetti una sanzione penale.

Voi, è vero, incaricate il giudice di fare, dopo, un procedimento penale. Ma questo povero giudice non ha poi tutti i torti se si mostra renitente a portare l'opera sua in fatti, per i quali lo stesso curatore si guarda bene dal fornirgli le basi di un procedimento penale, perchè tassativamente dal Codice non gliene vien fatta ingiunzione.

E poichè mi trovo a parlare, un'ultima osservazione voglio fare intorno a un altro argomento che è affine a questo.

Io comprendo come non solamente la legge debba essere ausilio della pubblica moralità, ma che un efficace ausilio debbasi anche ritrovare in coloro che la legge sono chiamati ad applicare.

Senza farne colpa ad alcuno, a me pare, francamente, che nella magistratura italiana da un certo tempo siasi infiltrata una corrente che io non potrei completamente approvare. C'è da un certo tempo una specie di prevenzione a favore del debitore piuttosto che a favore del creditore, come c'è una certa prevenzione di indulgenza, che io credo talvolta soverchia per tutti i reati.

Io comprendo come la questione della magistratura e di tutto il suo ordinamento sia questione gravissima; ma dico che a voi, onorevole guardasigilli, che a voi, Governo, si impone questa questione della riforma della magistratura italiana! Voi dovete studiare tutti quei modi nuovi di reclutamento, promozione, e tramutamento che valgano a metterla al coperto in modo sicuro da qualunque influenza estrinseca, e da qualsiasi estrinseca preoccupazione.

Io non so che cosa avverrà della legge famosa delle preture, di cui si è tanto parlato in questi giorni. Per me, fu una delle poche leggi, fatte durante un periodo vicino e trascorso, non completamente degna di biasimo: ma non credo che di là debba incominciare la riforma vera ed efficace. Io già ebbi occasione in quest'Aula, di sollevare lo scandalo di tutti coloro che si occupano di queste discipline, combattendo l'aumento sessennale proposto in occasione del bilancio del 1889 a favore dei magistrati.

Confesso la mia impenitenza, e dichiaro che resto fedele a quell'ordine di convinzioni che allora espressi.

Io credo che vi illudiate, se cercate in un migliore trattamento materiale il miglioramento efficace e morale della magistratura italiana.

Ho voluto passare in rivista il bilancio di un paese a noi vicino, la Francia, ove certamente la magistratura è circondata da un prestigio assoluto di rispettabilità e di autorità. Ebbene, la Francia sponde nelle spese di giustizia, su per giù quello che spendiamo noi, nulla più.

Eppure la Francia ha una superficie quasi doppia della nostra, ed ha una popolazione superiore di un terzo alla nostra. Sono andato a ricercare come ciò avvenisse, ed ho trovato non essere punto esatto che gli stipendi della magistratura francese sieno superiori a quelli della nostra come comunemente si afferma; mentre in Francia le esigenze della vita civile sono certo molto superiori a quelle che sono da noi. In Francia il danaro val meno che da noi, le esigenze sono maggiori: ebbene voi avete là con stipendi eguali una magistratura ottima, superiore a qualunque eccezione.

Vi sono dunque, onorevole ministro, altri fattori, altri coefficienti di un carattere transustanziale, che hanno una efficacia maggiore che non lo stipendio, per produrre codesti effetti. Circondate la nostra magistratura di rispetto, collocatela in una posizione sociale altissima; fate sì che ciascuno, uscendo dalle più alte classi sociali, iscriva ad onore, ad altissima dignità di essere magistrato italiano: ed allora voi avrete ottenuto un effetto maggiore, che non con gli aumenti sessennali o con qualche altro miglioramento negli stipendi.

Vi sono due metodi, lo comprendo, per arrivare ad avere una magistratura eletta. C'è il metodo francese e c'è il metodo inglese.

In Inghilterra il metodo è quello degli alti stipendi. L'*Attorney general* ha uno stipendio di diecimila sterline, cosa assolutamente sconosciuta alla magistratura italiana. Ma allora bisogna anche accettare il concetto inglese, e sostituire al giudice collettivo il giudice unico.

Ed io, poichè, di queste cose sto parlando, dichiaro francamente di essere a questo concetto favorevole, perchè sono nemico delle responsabilità collettive.

Io sono persuaso che se il giudice fosse unico in Italia, se si conoscesse sempre la persona che è chiamata a pronunziare in nome della legge, non soventi, come accade ora, si avrebbero certe sentenze le quali, oltretutto non sono sempre d'accordo colla giustizia, non sono molte volte d'accordo col senso comune.

Su questa via, potreste arrivare ad un miglioramento di stipendi efficace, in modo che potessero far concorrenza alla carriera libera, e

quindi attrarre nella magistratura tutto ciò che le nostre Università danno ogni giorno di più eletto per ingegno e per cultura.

Ma se non vi sentite di entrare in questa via, voi dovete ricorrere ad un altro ordine di concetti, ai concetti morali. Voi dovete circondare l'istituto per se stesso di un tale prestigio, che tutto ciò che vi è di più eletto nella società, agogni e spera di entrarvi.

Unicamente con uno di questi due metodi voi potrete risollevarla la magistratura e la giustizia in Italia, diciamolo francamente, a quella sfera serena dove nessuno sospetto, nessun dubbio è possibile, dove non arrivano nè la calunnia, nè l'intrigo. E pensateci, onorevole ministro.

Il Guizot, in uno degli slanci più aurei della sua eloquenza parlamentare, disse questo che non dimenticherò mai: " Dans nos sociétés modernes, messieurs, la souveraineté est dans la justice. "

Ebbene, se è vero che la giustizia è unico fondamento legittimo delle nostre monarchie latine, è altrettanto vero che solamente una magistratura, moralmente ed intellettualmente altissima, ineccepibile, può dare quella giustizia che assicura alla Monarchia italiana la grandezza e l'avvenire. (*Benissimo! Bravissimo! — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore.*)

Presidente. L'onorevole Brunetti ha facoltà di parlare.

Brunetti. Gli onorevoli Pugliese, Nasi e Prineti coi loro dotti discorsi hanno reso molto più agevole il compito mio, e quindi anche il mio discorso più breve.

Io non toccherò degli altri argomenti che essi hanno maestrevolmente trattato, e con quella competenza che loro è propria; io mi guarderò dall'entrare nella discussione dell'istituto di proprietà, dell'istituto di famiglia, della riforma del Codice civile, del Codice commerciale e della procedura penale, dell'istituto per i poveri che vorrebbe l'onorevole Pugliese, e molto meno poi, della opportunità o meno di intendere il diritto della donna.

L'onorevole Pugliese, più giovane, ardente di cuore e di ingegno, ha voluto sostenere una parte molto lusinghiera per le donne; io, vecchio, isterilito dagli anni, non posso seguirlo su questo terreno, non perchè disconosca i legittimi diritti della donna, che altra volta ho difesi, ma perchè mi pare, che, esagerando questo principio, si sia venuti a scemare nel Codice civile i rigori dell'istituto dotale, che io vorrei reintegrato alla sua altezza con la severità dell'antico diritto romano.

Io dunque non toccherò di questi argomenti, e limito il mio campo all'ordinamento giudiziario. Non dissimulo nè a me stesso nè alla Camera, che, leggendo la relazione ministeriale che precede il bilancio, e quella della Giunta, ho provato una grande delusione, perchè in materia sì larga e sì alta mi aspettavo almeno un accenno a qualche riforma.

Se non era da pretendere un vasto disegno di un completo riordinamento della giustizia, almeno avrei desiderato un qualche accenno ad una possibile riforma, almeno ad una idea, almeno ad una speranza per l'avvenire. Io non vedo nulla in queste relazioni.

Eppure, onorevole ministro, non può non balzare agli occhi di chiunque la necessità di una riforma dell'ordinamento giudiziario. Basti guardarne la genesi per dimostrarla; poichè la legge del 1865, che noi abbiamo, fu figliuola primogenita della legge del 1859 del Piemonte; la quale a sua volta deriva da una legge dell'impero francese, il quale ci dette spesso istituti e riforme che, se convenivano forse alla civiltà di quei tempi, più non corrispondono alla progredita civiltà, e molto meno ad una nazione che, come la nostra, si governa con libere istituzioni.

Dico di più: che non v'è un ministro il quale in fatto di riforme trovi una più larga messe di proposte quanto il ministro di grazia e giustizia, sia per i precedenti parlamentari, sia per gli studi che furono fatti dai vari Ministeri.

Io ricordo a me stesso, perchè l'onorevole ministro e la Camera lo sanno meglio di me, che v'è stato un progetto del ministro De Falco del 1866-67, a cui seguì un progetto della Commissione detta dei quindici; v'è stato un progetto del ministro De Filippo del 1868: un altro del ministro Raeli del 1870: un altro del De Falco del 1871 approvato dal Senato nel 1873: un altro del Vigliani del 1873 approvato pure dal Senato nel 1874: un altro del Vigliani medesimo del 1875: due altri del Mancini nel 1877: un altro del Conforti del 1876: uno del Ferracciù del 1884: v'è stato da ultimo lo studio della Commissione ministeriale del 1884 presieduta così degnamente dall'onorevole Tajani, ed alla quale ebbi l'onore d'appartenere; e v'è stato poi il disegno di legge dell'onorevole Tajani, il quale è bastevole per dimostrare ch'egli era ben degno di tenere il portafoglio della giustizia.

Signori, ma chi non vede, chi non sente, chi non tocca la necessità di riformare, a mo' d'esempio, l'organismo del pubblico ministero? Ma il pubblico ministero quale è ora, non corrisponde ai

tempi. Esso non ha nè l'autorità, nè il prestigio che deve avere il pubblico ministero in tempi liberi; e questo non per colpa degli uomini, perchè io riconosco che in quel ramo della magistratura sono uomini pieni d'ingegno o di coltura, ma per difetto dell'istituzione. Perchè il magistrato requirente non ha la garanzia della inamovibilità che è accordata al magistrato giudicante. Il magistrato requirente inoltre viene per una via molto più larga al suo ufficio di quello che venga il magistrato giudicante, che entra per una via più stretta, non dico impervia, ma che certamente presenta una lotta od un sacrificio; e quindi, per la supposizione d'un merito maggiore, si treva in una condizione d'evidente superiorità su quella del magistrato requirente.

E poi vi è anche un'altra cosa, che l'ordinamento pone due graduatorie distinte tra l'uno e l'altro ramo della magistratura; e queste due graduatorie non solo mettono il magistrato requirente in una condizione d'inferiorità, ma mettono i due rami della magistratura in una condizione di lotta, di rivalità e spesso d'invidia, se pure la nobiltà degli animi di quegli uomini, che sono a quei posti, non sapesse vincere l'invidia e la rivalità.

Ora, signori, io domando, come è possibile che esista un pubblico ministero dipendente esclusivamente dal potere esecutivo? Il pubblico ministero non deve rappresentare il potere esecutivo ma deve rappresentare la legge. Io, signori, noto come l'inamovibilità del magistrato requirente è stata sempre il portato dei tempi liberi. Questa garanzia è caduta col rinnovarsi del dispotismo. La legge francese del 1790 stabilì l'inamovibilità del magistrato requirente.

La legge consolare dell'anno VIII demolì quella del 1790; e la legge consolare dell'anno VIII, sventuratamente, trapassò nel regno subalpino e poi, anche per comune sventura, nel regno d'Italia.

Si è fatto sempre questa obiezione: il magistrato requirente ha strette attinenze col potere esecutivo, ed ha anche mansioni amministrative; se voi date a questo magistrato la inamovibilità, restringete la responsabilità del Ministero.

Non vi è stato sofisma più nobilmente combattuto di questo, dappoichè, non oggi, nè ieri, ma nei principî del secolo, tre grandi giureconsulti napoletani, il Raffaele, il Niccolini e il Poirio, alla cui memoria noi dobbiamo inchinarci riverenti, vedendo questa eccezione e rispondendo con la dottrina che loro era propria, dissero che la inamovibilità era diritto di tutti i magistrati, ma siccome le mansioni del pubblico ministero

erano una funzione, era questa funzione che doveva dichiararsi amovibile e revocabile e perciò essi proponevano che il magistrato requirente fosse inamovibile e messo in riga con tutti gli altri magistrati e che la parte di pubblico ministero non fosse che una funzione transitoria da potersi revocare dal potere esecutivo.

Ecco come, dicevano quei grandi uomini, la responsabilità del Ministero risorge quando è dato a lui di esaminare se le attitudini, gli studi, l'ingegno di un magistrato possano corrispondere all'ufficio a lui affidato di magistrato requirente.

La stessa opinione di questi tre grandi giureconsulti fu anche meglio affermata e lumeggiata dal ministro Conforti.

Vi fu anche il Mirabelli il quale sostenne la stessa tesi, nella relazione statistica del 1866-67, e il Mirabelli è un uomo che s'impone. E da ultimo l'onorevole Tajani la propose nel suo disegno di legge.

Quindi a me pare, onorevole ministro, che se vogliamo realmente rialzare alla sua altezza il Pubblico Ministero, non dobbiamo fare una doppia serie di magistrati, amovibile ed inamovibile; noi dobbiamo metterli in riga tutti, come un solo corpo, garantiti dallo Statuto del regno per la inamovibilità e nello stesso tempo considerare il Pubblico Ministero come una funzione amovibile e revocabile, secondo che il potere esecutivo creda che il magistrato sia meritevole o no di tenere quel posto.

Poi, l'onorevole Pugliese ha parlato delle Cassazioni, sebbene, nella sua sobrietà, non si sia intrattenuto molto su questo argomento.

Io, o signori, mi guarderò bene dall'esaminare la questione se convenga una Cassazione, od un Istituto di terza istanza. Veramente tra questi due Istituti ve n'è un altro medio, escogitato, credo, dall'onorevole Tajani, cioè di terza istanza, il quale, nel caso della doppia disforme, funziona da terza istanza, e nel caso della doppia conforme, funziona da Cassazione.

Io non voglio rievocare queste alte questioni, le quali, veramente, uscirebbero un poco dall'argomento del bilancio.

Ma se deve permanere l'istituto della Cassazione quale è, le cinque Cassazioni nel regno d'Italia non le comprendo.

La Cassazione è una Corte regolatrice, e queste cinque Corti regolatrici danno spesso regole di giurisprudenza contraddittorie. Ciascuna Corte ha la sua opinione, e pronuncia le sue sentenze, ma queste sentenze non sono sempre conformi, di modo che mentre la Corte regolatrice dovrebbe

dare la regola del diritto, invece si ha in realtà la regola della contraddizione e della confusione.

Quando è unica la Cassazione la cosa è ben diversa.

Fino a che la Cassazione non sarà unica, noi non avremo mai uniformità di diritto, anzi ci mancherà quello che si chiama, nel campo della giurisprudenza, *diritto ricevuto*, che è una delle migliori sorgenti del progresso della legislazione.

Abbiamo ventiquattro Corti d'appello, ed io non dico di limitarle, ma ritengo che si potrebbe limitare il numero dei consiglieri che sono chiamati ai giudizi. Abbiamo nientemeno che 185 tribunali, i quali, secondo me, sono una profusione inutile, dappoichè questi tribunali circondariali non hanno fatto se non che confondere la giustizia.

Abbiamo, insomma, almeno secondo le statistiche di pochi anni addietro, 4419 magistrati e 400 uditori.

Aggiungo di più che questa profusione di tribunali circondariali arreca un altro inconveniente, già rilevato acutamente dall'onorevole Tajani, cioè, l'ineguale ripartizione del lavoro, il che, in parte, dipende dai molti tribunali, ed, in parte dalla ineguale circoscrizione dei tribunali stessi. Onde la statistica ci presenta, per esempio, 46 tribunali che pronunciano meno di 200 sentenze all'anno, 17 che ne pronunciano meno di 100, 4 che ne pronunciano meno di 50, e poi 11 che ne pronunciano da 1000 a 1700, e da ultimo quella di Napoli che ne pronuncia fino a 4000.

Questa ineguale ripartizione di lavoro è anche un'ingiustizia nell'interesse della magistratura. Onorevole ministro, mi guarderò (perchè mi credo ultimo gregario nella Camera, ultimo nel Foro, e non mai magistrato) mi guarderò bene dal dire quello che, altra volta, si è detto, che, in Italia, è abbassato il livello della magistratura. Io non credo questo, anzi credo che, nella magistratura italiana, vi siano uomini eminenti che possono veramente e nobilmente chiamarsi sacerdoti del diritto. Ma, d'altra parte, usando una frase del Righi nella sua dotta relazione del 1884, è certo che il reclutamento dei magistrati non si fa largamente dall'intelligenza e dalla cultura. Il campo dell'intelligenza e della cultura, che fornisce il reclutamento dei magistrati, si va, giorno per giorno, restringendo, e quando altro argomento non vi fosse, per dimostrarlo, basterebbe ciò che è avvenuto pochi anni indietro, che dei molti dottori in legge, usciti dalle Università che concorsero a posti dell'ordine giudiziario quasi nove decimi furono respinti. Quale la causa di questo

fatto? L'onorevole Prinetti diceva, poc'anzi, che egli riconosceva la insufficienza degli stipendi, ma che la magistratura (mi pare di aver così compreso il suo pensiero) non deve rilevarsi a forza di stipendi, ma eccitando in essa il sentimento del dovere, dell'onorabilità, della dignità e delle patrie tradizioni.

Ma, onorevole Prinetti, io la prego di riflettere ad una cosa: che la maggior parte degli uomini, nei primi momenti, si muovono per interesse. Quando i giovani escono dalle Università, sono accesi di entusiasmo per l'avvoceria; essi non mirano ai piccoli trionfi, ma guardano ai grandi trionfi dei giganti del Foro: guardano alla fortuna ed alla gloria che costoro si procurarono, e disdegnano di entrare nella magistratura così malamente retribuita. Cosicchè se noi vogliamo adescare i giovani ad entrare in quest'arringo, se vogliamo avere un reclutamento utile ed efficace per intelligenza e per cultura, dobbiamo aumentare gli stipendi dei magistrati, dobbiamo distogliere i giovani da quella naturale ritrosia che li spinge a diventare piuttosto avvocati che magistrati.

L'onorevole Prinetti ha detto che non è vero che la Francia retribuisce i suoi magistrati con stipendi maggiori di quelli che diamo noi.

Forse ha ragione, se intende parlare in complesso, perchè la Francia avrà un numero minore di magistrati, ma in particolare, no.

La Francia dà al presidente di Cassazione uno stipendio di 30 mila lire e questo stipendio va man mano scemando, ma sempre in proporzione.

Io posso affermare, con piena coscienza, onorevole Prinetti, perchè l'ho rilevato nelle statistiche pubblicate, che nessun paese dà ai magistrati stipendi così bassi come quelli che dà l'Italia.

La Francia dà il doppio dello stipendio che diamo noi; l'impero Austro-Ungarico dà anche esso il doppio; la Russia pure dà stipendi maggiori di quelli che diamo noi; non parlo dell'Inghilterra dove il capo della magistratura ha 200,000 lire all'anno. L'Italia non può paragonarsi nella graduazione degli stipendi che a due soli Stati: all'antico regno di Prussia, che era purtroppo povero, ed ai Paesi Bassi dove gli stipendi si sono mantenuti...

Capo. Come i medesimi... (*Si ride*).

Brunetti... bassi.

Quindi tanto più s'impone la necessità della riforma.

L'onorevole Mancini, nel 20 gennaio 1875, disse alla Camera queste poche e stupende parole:

“ Se v'ha bilancio, nel quale sia possibile ot-

tenere considerevoli economie di spese e notabili miglioramenti nella celerità e regolarità degli affari è il bilancio della giustizia; ma ad una condizione: che si abbia, una volta, il coraggio d'intraprendere, con un sistema maturamente concepito ed inflessibilmente eseguito, serie riforme territoriali ed organiche. »

Ed io credo, con l'onorevole Mancini, che si potrebbero fare grandi economie. E credo, nel tempo stesso, che queste economie, lungi dal tornare a beneficio del bilancio dello Stato, dovrebbero riversarsi a beneficio della magistratura, elevandone gli stipendi, e con gli stipendi aumentando la concorrenza, e con la concorrenza, la dignità ed il prestigio di essa magistratura.

Ripeto, ancora una volta, che mi ha prodotto grave impressione non vedere, nè nella relazione dell'onorevole ministro, nè in quella dell'onorevole Cuccia, neppure un accenno al riordinamento giudiziario; a qualunque riforma che sia, dell'amministrazione della giustizia.

Il Ministero che abbiamo avanti è un Ministero nuovo, uscito da una Camera nuova e da nuovissima lotta, che, forse, non ha riscontro nelle vicende politiche dei partiti; e, come tale, esso ha, più di ogni altro, l'obbligo di presentarci un programma netto e preciso, che non oscilli tra il presente e l'avvenire, ma che proceda risolutamente a quelle riforme che sono mature nella coscienza del paese.

Io non diffido nè della intelligenza, nè del patriottismo dell'onorevole guardasigilli; e credo che egli vorrà mettersi sulla via delle riforme che richiedono oggi la civiltà ed i bisogni della nazione. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito.

Spirito. Mi sono iscritto per parlare sopra un tema delicato, e dirò anzi doloroso: cioè sulle misure di rigore, che sono state adottate dall'onorevole guardasigilli contro alcuni magistrati. E nondimeno sono rimasto dubbioso fino a pochi momenti fa se dovessi mantenere il mio turno di parola: ma quando l'onorevole Nasi disse che egli dava ampia lode al ministro per tali misure di rigore; io, che non applaudo ai piccoli Robespierre, siedano essi a destra o a sinistra, ho pensato essere necessaria una parola di protesta almeno contro questi atti del Governo.

Solo, poichè corrono varie voci, comincerò dal domandare all'onorevole guardasigilli: la notizia che fu pubblicata e ripetuta su tutti i giornali, e che non è stata ancora smentita, di un magistrato

che fu destituito, il pretore di Gragnano, è dessa una notizia vera o no?

Io vorrei che l'onorevole guardasigilli mi rispondesse anche con un monosillabo, perchè ove la notizia non fosse vera, potrei rinunciare a parlare. La prego quindi di dirmi se sia stato veramente dispensato dal servizio il pretore di Gragnano, Ottavio Valle. (*Breve pausa.*)

Non risponde, onorevole guardasigilli?

Ferraris, ministro di grazia e giustizia. Risponderò!

Spirito. Ciò vuol dire che la notizia, che è stata pubblicata, deve essere vera. Ed allora sarà questo il punto di partenza del mio discorso.

Questo pretore, che oggi è stato destituito, pochi giorni innanzi era stato trasferito da una pretura ad un'altra.

Fu grave cosa il trasferimento di quel pretore; cosa inaudita la destituzione, se destituzione c'è, come ho ragione di credere dalla risposta che ha data l'onorevole guardasigilli.

Grave cosa il trasferimento, perchè, o signori, io credo che provvedimenti di questa natura offendano direttamente la indipendenza dei magistrati.

Fu qui presentata una mozione dall'onorevole Cavallotti, mozione che, su proposta del presidente del Consiglio, fu rimandata a due mesi.

Io deplorai che, per ragioni di infermità, non mi trovassi allora alla Camera. Avrei, sebbene avversario del Ministero, ma avversario giusto ed equanime, avrei, allora, votato per la proposta governativa, contro la mozione dell'onorevole Cavallotti. Quando si tratta della indipendenza della magistratura, questa è cosa così sacra che io non posso pensare che il Governo del mio paese osi attentare a questo supremo diritto del magistrato, a questa suprema garanzia del cittadino, se non quando vi abbia una prova chiara e sicura di un fatto sì grave. E quando questa prova mancava, a me doveva bastare la assicurazione del guardasigilli, che egli non aveva punito alcuno per ragioni politiche e che non aveva inteso mai di distogliere i magistrati dal coscienzioso adempimento dei propri doveri. Ebbene, onorevole guardasigilli, se quella proposta del presidente del Consiglio si dovesse votarla oggi, dichiaro che voterei in un modo diverso, perchè il fatto del pretore di Gragnano ha lasciato nell'animo mio la più dolorosa e la più triste impressione.

Quale fu il motivo del trasferimento del pretore Valle da Gragnano a Vico Equense?

Un giorno che il guardasigilli era infermo,

venne qui l'onorevole Della Rocca suo sotto-segretario di Stato a dire, che il pretore Valle era stato trasferito per rendergli un favore.

Un anno innanzi egli aveva fatto premure per avere una residenza più vicina a Napoli; è vero, e intanto lo si mandava da Gragnano a Vico Equense, cioè più lontano da Napoli. Egli chiedeva una residenza più importante; ed intanto lo si toglieva da una pretura di 24 e più mila abitanti, per mandarlo in una pretura di 11 mila abitanti! E si osò dire che lo si era mandato a Vico Equense per fargli un piacere!

Quesco credette di potere affermare l'onorevole Della Rocca. Al gentiluomo naturalmente va creduto, ma al rappresentante del Governo io non posso dire altrettanto. Nè io, nè altri credemmo che il provvedimento preso contro il pretore Valle, a sua insaputa, contro i suoi desiderî, contro i suoi interessi, fosse stato adottato per rendergli un favore. E allora quale fu il vero motivo di quel trasferimento? Non c'è bisogno che io lo dica. La lettera deplorabile, che qui fu letta, dell'onorevole guardasigilli all'onorevole ministro dell'interno, è la rivelazione chiara e piena delle ragioni per le quali il pretore di Gragnano fu tolto alla sua residenza. Non era un favore che si rendeva al pretore, era un servizio che si rendeva al collega, all'onorevole Nicotera personalmente, neppure al ministro dell'interno. Questi quasi per mostrare che egli ha diritto ad una certa ingerenza sopra i pretori, ha affermato, pochi giorni sono, che essi compiono un servizio di polizia! Come, vi sono magistrati che compiono un servizio di polizia?

Neanche quando le ammonizioni erano pronunciate dai pretori, si giunse mai a sostenere che questi compissero un servizio di polizia, come non lo si dice dei presidenti di tribunale oggi che è affidato ad essi il servizio delle ammonizioni.

L'ammonizione era ed è un provvedimento amministrativo, ma rivestito sempre, sebbene oggi anche più di prima, di forme giudiziario, tanto vero che le Corti di cassazione del Regno sotto l'antica legge di pubblica sicurezza non esitarono, con giurisprudenza quasi costante, a ritenere che anche contro quel provvedimento fosse ammissibile il ricorso per annullamento. Ma oggi che è stata tolta ai pretori ogni competenza ed ogni ingerenza in materia di ammonizione, come si osa dire che questi magistrati compiano un servizio di polizia?

È questa una idea assolutamente falsa dal punto di vista giuridico, moralmente oltraggiosa, ed assai pericolosa dal punto di vista politico.

Dunque non si trattava neppure del ministro dell'interno. Diciamo le cose come sono. Si trattava del candidato sconfitto in quel collegio, dove egli conserva i suoi fautori, di cui seconda le piccole passioni. Ed è appunto per soddisfare a queste misere passioni che si è voluto l'allontanamento del pretore Valle da Gragnano. Se egli vi avesse dato una occasione qualsiasi, non sarebbe venuto qui il sotto-segretario di Stato a dichiarare che unica ragione del trasferimento era stato il desiderio di fare cosa grata al pretore!

Dunque, o signori, lo ripeto, la questione del trasferimento del pretore è cosa grave.

Ho udito parlare di provvedimenti di rigore, di vario genere contro pubblici funzionari. Nella mia provincia, come nella provincia di Napoli, se n'è fatta una ecatombe.

Ora si dice che alcuni decreti di destituzione più non esistano. Amo credere che essi siano stati davvero ritirati; amerei anche più di credere che ad essi non si sia mai pensato; ma non mi pare, poichè la notizia, riferita con precisione di particolari dai giornoli ufficiosi, si è lasciata correre anche troppo senza smentita; e si va sussurrando che i decreti non ci sono, ora soltanto che si è veduto che la pubblica opinione si sollevava indignata contro un Governo, che simili provvedimenti draconiani osava prendere contro pubblici funzionari, colpevoli di avere compiuto il loro dovere.

Ebbene, o signori, tutto questo a me pare ben lieve cosa innanzi al fatto, che io rimprovero all'onorevole guardasigilli, della destituzione di un magistrato.

Non si tratta di un impiegato qualunque, ma di un magistrato. Il giudice, per rendere giustizia accetta a tutti, a chi vince ed a chi soccombe, ha bisogno di essere circondato del maggiore prestigio, ha bisogno di sentirsi lui e di far sentire al pubblico che egli è perfettamente indipendente nell'esercizio dell'alto suo ministero.

Ebbene, onorevole guardasigilli, oggi tutta Italia sa che Ella, per soddisfare ad un desiderio del suo collega, ha trasferito da una sede in un'altra un magistrato, del quale Ella doveva essere scudo e difesa; ed invece Ella lo ha immolato ad illegittime ingerenze.

Dunque grave cosa è stato il trasferimento di questo pretore. Di ciò si parlò in quest'Aula in un momento, in cui il fatto grave quasi si perdetto di vista in mezzo allo infuriare di ardenti quistioni personali.

Spogliamolo, invece, di tutte queste personalità,

guardiamolo in sè stesso, obiettivamente, serenamente, e voi troverete, o signori, che il fatto resta sempre assai grave ed assai doloroso. Così è stato appreso dall'opinione pubblica, così è stato appreso dalla magistratura italiana.

Ma v'è di più: non bastava il trasferimento: vi fu la destituzione! Perchè fu destituito un magistrato? È caso così strano, così raro, così inaudito! Comprendo la destituzione per una gravissima colpa; anzi, neanche la grave colpa può interamente giustificare la destituzione di un magistrato: ci vuole un reato, un processo, una condanna. Invece, senza nulla di tutto ciò, voi fate una vittima. Un magistrato destituito! perchè?

Si è detto che il pretore Valle sia stato dispensato dal servizio, per aver violato il segreto epistolare. Vorrei non credere ad una sì infelice escogitazione, ma la cosa deve essere vera.

L'onorevole ministro dell'interno, quando fu letta alla Camera la lettera a lui scritta dal guardasigilli, disse: domanderò al ministro di grazia e giustizia se non sia un reato da punire il fatto della pubblicazione di questa lettera!

Ed il guardasigilli, compiacente, ha trovato anch'egli in quel fatto un reato!

Ecco la colpa grave; ecco il reato commesso dal pretore di Gragnano, per il quale un vecchio padre di famiglia, un onesto magistrato è stato destituito.

È pur vero che vi sono nel Codice penale due articoli che riguardano la violazione del segreto della corrispondenza epistolare e telegrafica. Per l'articolo 159 è punito colui il quale abusa della corrispondenza altrui. (*Interruzione a sinistra*).

Onorevole guardasigilli, crede lei, come forse crede quell'onorevole collega che pare mi abbia detto: è questo proprio il caso; crede lei che ci sia nel fatto del pretore di Gragnano il reato dell'articolo 159 del Codice penale, l'abuso, cioè, della corrispondenza altrui?

Corrispondenza altrui! Trattasi di una lettera dell'onorevole guardasigilli, diretta al suo collega dell'interno, la quale dice: caro Nicotera, ti partecipo che il pretore di Gragnano, signor Ottavio Valle, è stato trasferito da Gragnano a Vico Equense. Questa lettera, che interessa il pretore Valle, nella quale di lui si parla, questa lettera un segretario del ministro dell'interno la prende, la mette in una busta col timbro del gabinetto del ministro dell'interno e la manda al pretore Ottavio Valle; proprio come facciamo noi ogni giorno.

Quella lettera, che noi mandiamo, sebbene scritta da un ministro, o da un impiegato ed a

noi diretta, diventa proprietà di colui al quale noi la mandiamo.

È forse diverso il caso del pretore di Gragnano? Ma dite, o signori, quest'uomo non doveva ritenere che quella lettera a lui diretta e che di lui parlava fosse e dovesse esser sua? Come credere che fosse a lui capitata per errore, se a lui era diretta?

Quel pover'uomo, ricevuta la lettera e contristato per la ingiusta punizione, si recò, come suole avvenire, dal deputato del suo collegio e gli disse: ma perchè questo immeritato trattamento? che cosa ho mai fatto, per meritare una punizione? Perchè mi si manda questa lettera, la quale aggiunge al danno il dilleggio?

Onorevoli signori, ma direste voi, davvero, che quest'uomo ha creduto che la lettera non fosse cosa sua? L'ha ritenuta roba sua, nè ha inteso divulgarla, affidandola ad un deputato, allo scopo di ottenere la revoca del duro provvedimento.

No. Abbiamo tutti la coscienza che il povero pretore ha creduto quello che doveva credere, quello che ogni altro avrebbe creduto: a lui si è diretta la lettera, a lui si è voluto mandarla. Non è stato l'onorevole Nicotera, è stato invece un suo segretario, ma si è voluto dirigerla al pretore e questi l'ha ritenuta come sua proprietà. Dunque non vi è il reato preveduto dall'articolo 159 del Codice penale.

Ma c'è l'articolo 161: la pubblicazione di una lettera, anche propria, ma non destinata alla pubblicità.

Ma neanche questo articolo è applicabile; siamo sinceri.

Lettera non destinata alla pubblicità! Oh, ben lo comprendo che era nel desiderio vostro, onorevole guardasigilli, com'era nel desiderio dell'onorevole ministro dell'interno, che quella lettera rimanesse segreta, affinché rimanesse ignorato da tutti il fatto grave dell'ingerenza, a danno di un magistrato, del ministro dell'interno negli affari del Ministero di grazia e giustizia! Ma quando questa lettera è mandata al pretore, senza che vi si scriva sopra neanche la parola *riservata*, come si fa alle volte, avvenne naturalmente che il pretore si sentì nel diritto di fare uso di quella lettera, pregando un deputato di scongiurare un sì duro provvedimento.

Dunque non trattavasi di una lettera non destinata alla pubblicità.

Onorevole guardasigilli, ritenga pure che il Codice penale non c'entra affatto; ma c'entra bensì la minaccia del ministro dell'interno: egli

pronunciò la sentenza o voi l'avete eseguita, facendo una vittima.

E allora, in un paese abituato ad avere un culto, più che rispetto, per la indipendenza e per il prestigio dei magistrati, il grave fatto ha destato le più dolorose impressioni negli onesti cittadini.

Innanzi a tali fatti io non posso neanche augurarmi di potere avere dall'onorevole guardasigilli spiegazioni soddisfacenti, tanto meno attendibili giustificazioni.

Oh! io comprendo, voi vorreste addossare al pretore di Gragnano dio sa quali colpe; ma non obliate che l'onorevole sotto-segretario di Stato dichiarò alla Camera che colpe non c'erano, e che s'era inteso soltanto di far cosa gradita al pretore.

Forse vi studierete di colpirlo con gli articoli 159 e 161 del Codice penale; ma non invocate il Codice dove non esiste che una cosa sola: la violenza di un ministro e la debolezza di un altro.

Non venite, per carità, con parole altisonanti e frasi pompose a rilevare il prestigio, il decoro, l'indipendenza di questa nostra magistratura.

A che valgono le parole, quando esse sono distrutte dai fatti? Non sono parole che io chiedo. Solo una lunga e non interrotta serie di fatti può distruggere l'effetto moralmente disastroso dell'opera vostra.

Io, o signori, lo ricorderete, ho combattuto con la mia povera parola quasi tutte le più importanti leggi presentate dal precedente ministro Zanardelli. Ma ho detto allora, come mi piace di ripetere ora, che egli non è più ministro, che, come ministro di giustizia, una cosa io doveva assolutamente plaudire in lui, l'alto sentimento di rispetto all'indipendenza del magistrato.

Questa fu la più bella e più alta nota del suo ministero. Il magistrato si sentiva sicuro ed il pubblico aveva fiducia.

Invece, onorevole Ferraris, io, oggi, potrei anche approvare le vostre leggi, ma non potrò mai approvare la vostra condotta e l'opera vostra.

Voi avete, con un atto solo, distrutto l'edificio che si era innalzato faticosamente, per ispirare al paese la fede nella giustizia, assicurando la indipendenza della magistratura. Quindi, più che rivolgermi a quei banchi (*Accennando al banco dei ministri*), dai quali non posso aspettarmi rassicuranti giustificazioni, consentite, onorevoli colleghi, che io mi rivolga a questi nostri banchi (*Accennando alla Camera*), e vi inviti tutti a tener alto nei nostri cuori il sentimento del rispetto

più scrupoloso alla indipendenza del magistrato, resistendo alle invasioni, alle ingerenze ed alle inframettente politiche del potere. Noi non abbiamo potuto dare alla magistratura italiana una posizione economica pari all'alto e delicato suo ufficio. Essa, nondimeno, compresa delle necessità della patria, compie egualmente e con abnegazione il suo dovere. Ma anche noi abbiamo un dovere da compiere verso di essa, mantenendole intatto quel tesoro intangibile di indipendenza e di prestigio, da essa conservato con gloriose tradizioni, aumentato con la pratica di quotidiane e spesso eroiche virtù.

Presidente. L'onorevole Giovanelli ha facoltà di parlare.

Giovanelli. Mi riservo di convertire l'ordine del giorno, che avevo presentato, in una interpellanza.

Presidente. Allora si cancella il suo nome dagli iscritti. L'onorevole Marinuzzi ha facoltà di parlare.

Marinuzzi. Onorevoli colleghi, io, quasi quasi, quando l'onorevole presidente raccomandava la brevità, avevo risolto di frenare del tutto gli ardori, se ne avessi avuti, e di rinunciare al diritto di parlare. Ma, poichè ho rilevato dai discorsi pregevolissimi che sono stati pronunciati, che qualche breve e modesta osservazione può non essere inutile, e d'altra parte che qualcuna delle cose dette merita di essere rettificata, ho cambiato pensiero, pur persistendo nella volontà fermissima di non annoiare la Camera.

E poichè ognuno deve parlare ed occuparsi delle cose, secondo la natura propria e i propri studi consigliano, così dichiaro che non ha all' mio ingegno per seguire i nobili, anzi i nobilissimi idealismi dell'onorevole Pugliese, ma, in una sfera più modesta, credo utile di sottomettere all'autorevole giudizio dell'onorevole guardasigilli e della Camera poche osservazioni su temi diversi che possono davvero formare oggetto di una discussione generale sul bilancio di grazia e giustizia.

Questi diversi temi vanno distinti in legislativi d'indole generale, in temi che hanno riguardo alla semplificazione della procedura e nel tema importantissimo della dignità e del decoro dei funzionari dell'ordine giudiziario.

Per quanto riguarda i temi d'indole generale, non ripeterò quello che, con forma eletta, è stato svolto dall'onorevole Pugliese. La legislazione non può restare stazionaria e la Camera italiana ha l'obbligo di occuparsi di tutti quei miglioramenti

della legislazione civile e penale che sono opera sagace di civiltà e di progresso.

Ma per venire al tema modesto che mi propongo di trattare brevemente, dirò come sia vero che i nostri ordinamenti lasciano molto a desiderare e che sarebbe assai facile semplificare alcuni servizi con vantaggio dell'amministrazione della giustizia e dell'economia, ma è altresì esatto che tutto l'ordinamento giudiziario avrebbe bisogno di un radicale ed organico mutamento.

E ricordo che un onorevole deputato della Camera subalpina, quando discutevasi sopra una importante riforma giudiziaria, ebbe ad esprimere il concetto esattissimo che i provvedimenti, in materia di mutamenti giudiziari, non possono farsi a pezzi, ma che occorra avere il coraggio di affrontare la questione e di risolverla tutta d'un tratto: perchè i mutamenti fatti a pezzi, anzi che riuscire di vantaggio, riescono di nocumento. Invece, sia per le idee di coloro che hanno fatto proposte di miglioramenti organici, sia per le condizioni nelle quali le proposte di miglioramento venivano a svolgersi (parlo dei diversi ambienti parlamentari), è accaduto che una riforma veramente, essenzialmente organica non si è fatta mai; e si è, invece, percorsa la via assolutamente opposta, cioè, quella di tentare di giungere ad una riforma organica, mediante piccoli espedienti.

Ora l'inconveniente di questo sistema è evidente: la riforma è soggetta alle variazioni atmosferiche, per dir così, parlamentari: perchè ciò che, oggi, può trovare una maggioranza favorevole, abbastanza rispettabile, domani può trovare contraria una maggioranza formidabile. E noi abbiamo assistito, nè più, nè meno, a questo spettacolo, in una recentissima discussione: giacchè apparve chiaro che la maggioranza di questa Camera non volle più la legge sulle preture, mentre la stessa maggioranza, mutati forse pochi componenti di essa, fu quella che approvò l'abolizione delle preture. È questa una contraddizione? Non lo so; agli occhi del filosofo, è un fatto che si spiega col cambiato ambiente parlamentare. Così avvenne della legge sulle Cassazioni, che si volle mettere in capo alla riforma giudiziaria. Io che, allora, non avevo l'onore di sedere nella Camera, ma che, per pura convinzione, parlai e scrissi contro quell'accentramento, più politico, che giudiziario, sono certo che, se si discutesse oggi la questione delle Cassazioni, questa non troverebbe i 70 voti contrari che ebbe allora, ma forse ne troverebbe 200 o 300. Quindi le riforme vanno fatte nel sereno gabinetto del legislatore, senza

occuparsi se i disegni di legge che si presentano avranno una maggioranza favorevole o contraria.

Ora l'onorevole guardasigilli dovrebbe formarsi un concetto completo di riforma giudiziaria, salvo ad applicarlo come l'opportunità consiglia, e come i mezzi del bilancio permettono. Ma il concetto informativo deve essere costante; non deve cambiare da un momento all'altro.

Ora, secondo me, il concetto informativo di questa riforma giudiziaria deve essere il decentramento della giustizia e la semplicità dei congegni che debbono estrinsecarla.

Il decentramento della giustizia. Questa, lo comprendo, è una parola vuota di senso, una parola arcaica, quando, con l'abolizione delle Cassazioni, si è accentrato il giure in Roma, quando, con l'abolizione delle preture, la giustizia, invece di diffondersi, si restringe.

Ma poichè, pei liberi istituti che ci reggono, abbiamo in questa Camera piena libertà di pensare e di parlare, così sarà lecito a me, giovane e senza autorità, affermare il mio convincimento incrollabile che non si avrà una buona amministrazione della giustizia, se non quando questa sia completamente decentrata.

Se non temessi di abusare dell'apazienza della Camera, dimostrerei che si sono ingannati assai coloro che, in nome dell'unità del diritto e della giurisprudenza, sostennero l'abolizione delle Cassazioni penali. Dirò una cosa sola. Ricorderete che, per iniziativa del Governo, fu compilato un regolamento nel quale si stabiliva, fra le altre cose, che un registro speciale dovesse contenere le massime più importanti della Cassazione, quasi a formare un editto del pretore, quasi a cristallizzare la giurisprudenza, come diceva, con felice espressione, l'onorevole De Zerbi.

Ebbene, io domandai, l'altro giorno, questo registro.

Esso non fu fatto, perchè, se si fosse fatto, avrebbe dimostrato che la contraddizione esiste tuttora, non solo fra l'una e l'altra sezione della Cassazione, ma fra gli stessi giudicati di una stessa sezione.

Nè questo è un male, onorevoli colleghi. Il male sarebbe il contrario; se la giurisprudenza si cristallizzasse, se, oggi, la Cassazione non fosse libera di giudicare diversamente da quello che ha giudicato finora. Perchè il magistrato giudica ogni cosa e con la legge e con la sua coscienza e non deve esser legato da un giudicato di altri magistrati od anche suo proprio, in altre occasioni. Quindi ciò dimostra che la unità di giurisprudenza è impossibile e che una riforma fatta in

nome di questa unità è una riforma di quelle che un mio autorevole amico personale chiamò riforme inconsulte.

Intanto che cosa è avvenuto? Da un lato non si è ottenuto lo scopo scientifico che si voleva ottenere e dall'altro si è avuto questo: che veramente (senza essere socialista o rimestatore di idee popolari o sovversive si deve riconoscere) la povera gente ha perduto non dico la idea della giustizia, ma ha perduta completamente l'idea del rimedio della Cassazione, giacchè il povero non ha mezzi per farsi difendere alla Cassazione di Roma. Ora, se ciò è avvenuto, è un fatto che deve recar dolore a chi legifera in nome della libertà, del progresso e della eguaglianza di tutti i cittadini. E, scendendo da questo vertice della piramide giudiziaria e venendo alle Corti d'appello, ai tribunali ed alle preture, quando si vuole amministrare la giustizia giusta, come felicemente l'ha chiamata l'onorevole Faldella, allora il primo rimedio è quello di decentrare questa giustizia e non di accentrarla.

Ora, per quanto rispetto debba portarsi ai criteri di un giureconsulto, quale è l'onorevole Zannardelli, ad una legge proposta da lui, è già votata dal Parlamento, ed a legittimi interessi che si sono destati ed a diritti che sono nati da quella legge, io, nella serena sfera della coscienza e del diritto, ho ragione di dire che questa legge ha segnato un altro passo nella via dell'accentramento, cioè nella via perfettamente contraria al retto funzionamento degli organismi giudiziari. Quindi un Governo, il quale abbia una chiara idea degli ideali che deve realizzare, un guardasigilli che dai suoi studi e dalla elevatezza della sua mente è chiamato ad alte cose, come è l'onorevole Ferraris, deve avere un criterio netto e ben definito e questo criterio *deve essere il seguente.*

Se egli pei suoi studi appartiene alla scuola dell'accentramento, continui in questa via se la Camera lo segue; se crede di adottare il sistema opposto, il sistema opposto adotti; però per quanto la voce di un inesperto possa avere poca autorità l'ascolti: il guaio peggiore è il tentennamento, il guaio peggiore è quello di non avere un criterio netto. Io preferisco un Governo tirannico, un Governo assoluto, che abbia una idea chiara della via che deve percorrere, del quale si possa sapere che cosa pensa e che cosa vuol fare; anzichè un Governo liberalissimo, il quale abbia un giusto criterio della libertà, ma al punto di attuarlo se trova un angolo piglia un'altra via, se trova un fosso si ferma. Ripeto, io ammetto che si vada sulla via del regresso, seguiti da coloro che ci

vogliono andare; non ammetto però il tentennamento. Quindi il Governo studi i provvedimenti giudiziari, adotti una via sicura, e quella segua, e su questa via che mena agli ultimi ideali della libertà e del progresso stia sicuro che la Camera, senza distinzione di colore politico lo vorrà seguire.

E venendo nel criterio delle riforme organiche e dei concetti pratici, che servono a semplificare i servizi, io credo che con l'ordinamento attuale molto si potrebbe fare, risparmiando delle spese, e semplificando dei servizi. Si è parlato sempre della utilità di distruggere gli organismi inutili, di recidere i membri, che sono colpiti di atrofizzazione. Io domando se ci può essere istituzione più atrofizzata dei giudici delle Corti d'assise. Nessuno ha saputo prendere la difesa, in via scientifica di queste persone buonissime come magistrati e padri di famiglia, ma che non rappresentano assolutamente alcuna funzione alla Corte d'assise. Che ci vuole, con un piccolo articolo di legge, ad abolirli? Pare una riforma di poca importanza ma non lo è; perchè fatto il calcolo di quanti magistrati di tribunale sono attualmente in servizio alle Assise, noi raggiungeremo la cifra di parecchie centinaia.

Ed intanto che cosa avviene? Non dico nei piccoli tribunali, che noi nella nostra Provincia chiamiamo tribunali di campagna per la loro poca importanza, ma nelle grandi capitali, nei grandi centri, appunto perchè una grande quantità di giudici sono distratti dalle loro funzioni naturali, avviene che funzionino malissimo tutti gli altri organismi giudiziari.

Noi nella nostra pratica, del Foro vediamo, per esempio, gli uffici d'istruzione completamente abbandonati, perchè o il giudice istruttore è chiamato alla Corte d'Assise, o va a supplire un mancante, o è chiamato al civile o va in trasferta.

Questa riforma adunque, oltrechè non toccherebbe nessun carattere speciale dell'organismo giudiziario, porterebbe un'economia notevole; sarebbe una di quelle riforme, di cui sarebbe contentissimo, ne sono sicuro, l'onorevole Plebano che va in cerca di economie col lumicino, e con la quale si avrebbe un'economia non solo nella spesa, ma anche nella procedura istruttoria.

Si è detto e scritto tanto che è inutile la doppia funzione della Camera di Consiglio e della sezione d'accusa.

In Francia e nel Napoletano per non dire di altri luoghi, questa doppia funzione non esisteva e in Francia ancora non esiste; eppure le Corti

nel Napoletano funzionavano bene, e funzionano magnificamente le Corti d'assise in Francia.

Una riforma in questa doppia funzione farebbe tornare molti consiglieri d'appello alle loro sedi civili e penali senza che si verificasse, come ogni giorno accade, un danno al servizio e senza che il Governo sostenesse una maggiore spesa.

E di queste osservazioni molte altre se ne potrebbero fare; ma non è il caso, poichè quando il guardasigilli se ne volesse occupare, troverebbe già predisposto il lavoro per affrontare il compito di semplificare l'ordinamento giudiziario non solo in rapporto alle sue funzioni, ma' anche in rapporto alla finanza.

E poichè ho parlato della finanza, sento la necessità di rispondere poche parole all'onorevole Nasi Carlo, il quale volle parlare qui di certi criteri per migliorare le condizioni dell'erario per mezzo delle spese di giustizia.

Pare che sia un destino che mi muova a combattere i Nasi. Ma la differenza è questa, che l'altro giorno io parlai contro il progetto di un mio vicino, l'onorevole Nasi Nunz'ò, piuttosto per restare in pace col regolamento ed esporre le mie idee; e oggi, con l'altro Nasi, è un'altra faccenda; è proprio perchè ritengo che niente di esatto, niente di corretto, niente di utile, niente di opportuno vi sia nelle sue proposte.

Comincio dal dire che non so assolutamente comprendere come entri nel bilancio di grazia e giustizia la discussione per migliorare la entrata con le spese di giustizia.

Questo argomento riguarda un articolo del bilancio del tesoro.

Ma nel bilancio di grazia e giustizia non c'è un attivo dove stia un capitolo: " Ricupero delle spese di giustizia; „ questa è questione di bilancio di entrata.

Ora discutere sui mezzi per migliorare un cespite di entrata non è tema opportuno, nè adatto alla discussione generale del bilancio di grazia e giustizia.

Ma, poichè la questione si è fatta, poichè è inutile tornarvi sopra, vediamo quali siano le proposte peregrine, che si sono fatte per migliorare questo cespite di entrata.

L'onorevole Nasi Carlo crede che ci siano dei mezzi per cavare il sugo dal granito; questo è il sunto del suo discorso, o, in altri termini, che ci siano dei mezzi per esigere le spese di giustizia in materia penale.

È noto che la maggior parte, la quasi totalità dei delinquenti, appartiene alle classi povere; è la

miseria, è l'ambiente, è la mancanza d'istruzione, che spinge al delitto.

Ora si potranno speculare le più terribili procedure, potrà l'onorevole Nasi richiamare in vigore lo stivaletto, l'aculeo per coloro, che non pagano i debiti, ma, quando denaro non c'è, non se ne può trovare; a meno che il condannato per pagare l'erario, vada a commettere una seconda grassazione, od un secondo furto con scassinamento.

Dunque è un'utopia voler migliorare le condizioni dell'erario nazionale col pagamento delle spese di giustizia. Ma i mezzi escogitati condurrebbero poi al fine? Si parla della legge sulle cancellerie, e se non sbaglio si è accennato a questo: che prima l'erario aveva diritto di ricuperare tanto le spese che aveva anticipato, quanto le altre che rappresentavano un compenso al tempo e alla fatica impiegata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni. E per spiegarmi chiaramente dirò che nella prima categoria, nelle spese anticipate stavano le spese per i testimoni e per i periti, ecc. Poi c'era una lira e mezza per esempio per la copia della sentenza, ecc. ecc. Venne la legge dell'onorevole Zanardelli, se non sbaglio, e lasciò repetibili solamente le spese anticipate. Questo per l'onorevole Nasi Carlo è un regresso; per altri può parere un progresso, perchè le spese della giustizia o non si pagano affatto, o vanno a gravare sulla moglie e sui figliuolotti digiuni del condannato povero, considerazione questa che agli economi di quella parte della Camera dove siede l'onorevole Nasi non fa nè caldo nè freddo, ma che ha molto peso e molta importanza per qualche idealista di questo lato della Camera stessa.

Dunque l'onorevole Nasi vorrebbe tornare all'antico: vorrebbe che il condannato facesse le spese per l'Erario non solo, ma tutte le altre spese. Ebbene faccia una proposta e la discuteremo.

Egli inoltre vorrebbe che il magistrato nella sua sentenza non si limitasse a dire, nei termini dell'articolo 571 del rito penale, che condanna l'incolpato, il reo dichiarato alle spese del giudizio, ma vorrebbe che nella stessa sentenza il giudice liquidasse queste spese. E ciò perchè lo Stato non solo deve esigerle, ma deve esigerle subito. Neanche due mesi, neanche otto giorni, vuol concedere: bisogna pagar subito! E se non paga? Il carcere!

Ora questo è essere pochissimo pratici, perchè noi, almeno nei centri dove i giudici hanno molti affari, vediamo che un pretore urbano, che è quello che si occupa degli affari penali, decide qua,

ranta, cinquanta, sessanta cause in ogni udienza o per lo meno metà di questi giudizi è seguita da una condanna. È vero; ma siccome si tratta ordinariamente di giudizi di poca entità, basta un po' di buon senso, basta un po' di esperienza, basta un po' di criterio per applicare la pena; un mese più un mese meno di carcere non deve farlo il pretore, deve farlo il condannato. Quindi il pretore si limita, nel nome augusto del nostro Sovrano, a condannare a tante lire di multa, e passa ad altro, quasi subito, presto presto. Anzi la legge vorrebbe che la sentenza fosse motivata, secondo i principii di quel codino del ministro Tanucci, roba dell'altro secolo. E noi, sino a che la Cassazione *regionale* era in vigore, sentimmo a dire che la sentenza deve contenere i motivi, poichè la legge ciò vuole a pena di nullità. Però la Cassazione centrale, chiamiamola così, ha detto diversamente: i motivi si possono scrivere dopo ventiquattro, dopo quarantotto ore fatta la pubblicazione del dispositivo. E questo perchè, per l'abbondanza del lavoro, riuscirebbe difficile una giuridica applicazione della legge.

Ora mentre il supremo collegio volle facilitare, non dico chiudendo un occhio sulla legge, ma interpretandola liberamente, dalla lettera andando allo spirito l'opera del pretore urbano, l'onorevole Nasi Carlo vorrebbe che ogni pretore, ad ogni sentenza, facesse una liquidazione delle spese fino alla sentenza stessa.

E lo scopo di questo lavoro contabile che dovrebbe fare il pretore qual'è? È la prontezza con la quale si vorrebbe condannare l'imputato al pagamento di una data somma. Vuol dire che un imputato, prima di andare al giudizio, dovrà fornirsi di un biglietto da 100 franchi per pagare le spese, mentre ordinariamente bisogna che si faccia pagare da colazione, perchè quel giorno non può andare a lavorare. E trovava il preopinante che quel termine di due mesi, che dà il Codice Zanardelli, che non è un monumento, secondo lui, a cui posero mano e cielo e terra, come diceva l'onorevole Pugliese, ma qualche cosa che ha bisogno di riesame, quei due mesi dell'articolo 19 sono una esagerazione. E qui confondeva l'articolo 19 per quanto ha riguardo al pagamento delle multe, col pagamento della spesa di cui il Codice penale *non si è occupato*. Io credo che quando si parla in astratto, quando si parla di principii, è lecito ad ognuno di dire quello che crede; ma quando si cita una legge bisogna che la legge che si cita dica realmente quello che si sostiene e non dica una cosa assolutamente diversa.

Ora l'articolo 19 del Codice Zanardelli ebbe questo criterio: che quando un povero, uno sciagurato delinquente è condannato ad una multa gli si diano 60 giorni di tempo per raccogliere questa somma, che deve pagare; gli si dia il tempo di andare da un usuraio, di vendere la vacca, di vendere l'asino, di pignorare i mobili, per pagare.

No, vi dice l'onorevole Nasi Carlo, niente affatto! Il pretore condanna alla multa e con la stessa sentenza liquida le spese, e non c'è bisogno di termini, bisogna pagarla lì per lì. E se non si paga?

Se non si paga; io mi aspettavo un'altra proposta, poi ne è venuta una mitissima, che fa l'elogio dell'anima candida, umanitaria del proponente.

Io mi aspettava che avesse detto: e poichè lo Stato deve esigere ed esiger presto, se il condannato non paga, per ogni lira che non paga, gli si dia una bastonata, tornando al sistema antico delle bacchette, che era in vigore sotto certi Governi oramai cancellati anche dalla storia.

Invece è venuta una proposta mitissima: lo arresto personale.

Ma si può immaginare un errore più banale?! Si richiama la legge Mancini sull'arresto personale per debiti. Il Mancini, in quella legge, conserva l'arresto personale per la condanna al risarcimento che deriva dall'affermato reato, e fu una specie di transizione per venire poi, col tempo, all'abolizione totale dell'arresto personale, perchè il concetto che il debito personale si paga col corpo è un concetto, che non può aver vita in una legislazione veramente civile.

Dunque fu conservato l'arresto personale per il risarcimento.

L'onorevole Nasi Carlo vorrebbe che, come si conservò per il risarcimento si conservasse per le spese di giustizia.

Ma io domando: volete o non volete le economie? Volete che l'erario sia garantito?

Alla mente più modesta si affaccia questo concetto: se quando le spese di giustizia sono irripetibili per impossidenza dei condannati, questi dovessero mettersi in arresto, questa spesa del mantenimento dell'arrestato non potrebbe andare che a carico dello Stato, che è il creditore della spesa. E allora, altro che economie! Bisogna mettere un fondo a calcolo, bisogna fare un bilancio straordinario, per dar da mangiare a tutti i condannati, che non possono pagare l'importo delle spese di giustizia.

Dico da mangiare, perchè il detenuto costa

all'erario non 60 centesimi, come diceva l'onorevole Pugliese, ma in media una lira al giorno.

Ora per ogni processo penale, se si tratta di un affare piccolo da pretore, le spese saranno di 10 o 12 lire, e se ammettiamo anche le spese che vuol mettere l'onorevole Nasi, arriveremo a 20 o 25 lire, e quando vi sono 5 o 6 testimoni, si va a 30 o 40 lire. Per un processo di Corte d'assise alle volte si va alle migliaia di lire.

Ebbene la maggioranza, i nove decimi dei condannati sono insolvibili, e costoro debbono andare in carcere e starci per il tempo, che sarà da una legge, e dal regolamento prescritto, e l'erario, invece di esigere le spese di giustizia, dà alloggio, dà vestimenta, dà coperture per l'inverno, dà cibo al suo debitore!

Domando se questo è un concetto altamente economico, o seppure è un errore inqualificabile.

E poichè, si aggiungeva, è dovere di garantirsi anche sulla proprietà immobiliare, non è mai soverchia la cura di prendere iscrizione sui beni immobili dei condannati. Questa non è materia legislativa, perchè la legge c'è; il Codice civile dice appunto che il procuratore generale, quando è spiccato il mandato di cattura, è nel diritto di prendere iscrizione sui beni dei condannati, prima della sentenza.

Può prendere iscrizione; ma questa è sempre una petizione di principio.

L'iscrizione che cosa suppone? L'iscrizione ipotecaria suppone il fondo, ma quando questo fondo non esiste, quando si tratta di gente che non possiede nè mobili, nè immobili, su che cosa volete prendere l'iscrizione?

Dico tra parentesi all'onorevole guardasigilli. Badate che questo servizio delle iscrizioni ipotecarie da parte dei procuratori generali del Regno è fatto male, e rare volte io ho visto nell'interesse della parte offesa il Pubblico Ministero prendere le iscrizioni; quindi provvedete, fate in modo che il procuratore generale esegua la legge.

E per tanto non c'è bisogno di una legge nuova.

L'onorevole Nasi diceva che tutti appaiono poveri, mentre si dice da altri che in Italia sono ricchi, e soggiungeva: Tutti sono poveri e giustificano questa povertà con certificati per lo più falsi. Ad evitar questo, nel Codice penale si elevi la pena del falso. Il sindaco, l'agente delle tasse, che fanno certificati falsi di povertà sono puniti poco con questo Codice, ci vuole per lo meno l'ergastolo o la reclusione di 30 anni. Ma questo è un discorso poco pratico, perchè nessuno ha mai sognato che

basti il certificato di povertà per salvarsi dallo unghio del cancelliere, del fisco, del ricevitore, che perseguita per le spese di giustizia.

Non si presentano certificati di povertà, assolutamente. Il sistema è questo, che si fanno le procedure, ma, poichè le procedure costano danaro, prima di farle, l'autorità prende le informazioni per mezzo della pubblica sicurezza o del questore. Costoro si recano al domicilio del condannato, e quando trovano che è un povero pezzente, che non possiede nemmeno un soldo, nemmeno un pezzo di terra dove morire, nemmeno un tozzo di pane da sfamarsi, fanno rapporto e dicono ch'è povero, e il Governo risparmia le spese di esecuzione. Ma, se presenta il certificato di povertà, questo non lo salva dalla persecuzione. Quindi lasciamo stare nel Codice penale le pene come sono; non c'è bisogno di aggravarle per evitare mali assolutamente immaginari.

Altri mezzi si escogitano sempre in rapporto alla procedura penale, per i reati di azione privata. La legge del 1882 disse che tutti gli atti in materia penale si fanno in carta libera, anche nell'interesse della parte civile. Il legislatore ebbe questo concetto: lo Stato deve fare il processo per un interesse altamente pubblico.

Se l'interesse privato si unisce, non si deve fare una società, perchè ciò sarebbe poco dignitoso, fra lo Stato e un cittadino che esercita il suo diritto, profittando del veicolo giudiziario, che offre lo Stato. Quindi la parte civile non paghi niente. Ma non è vero che, se la parte civile dovesse fare tutti gli atti in carta bollata, ne verrebbe con ciò alcun danno. Questa è una proposta che si può fare, e che forse io voterei. Chi, invece di fare un giudizio civile, si associa al penale, niente di maraviglia che faccia gli atti in carta bollata, come ogni felice litigante del Regno d'Italia.

Questa è una proposta, che si può accettare. L'averla fatta l'onorevole Villa dimostra che è una proposta molto ragionevole, di fronte al diritto ed alla morale. Restano i reati di azione privata! Ma tutti gli elettori, candidati, giornalisti, deputati, dice l'onorevole Nasi, si prendono il gusto di ingiuriarsi, di prendersi a ceffate, c'è la guerra civile e i danni li paga lo Stato; quindi considerate i reati d'azione privata.

Ma se l'onorevole Nasi Carlo applica un Codice diverso dal nostro egli ha perfettamente ragione, ma finchè il nostro Codice dice che nei reati d'azione privata, quando si dichiara di non farsi luogo e si assolve l'imputato, le spese venno a carico della parte civile o anche semplicemente

del querelante, salvo i casi di prescrizione, perchè quello non dipende dalla volontà della parte (e sarebbe una ingiustizia far pesare una colpa a chi non l'ha commessa) *quod petis intus habes*, allora ha torto. Cosa si vuole, che la parte civile, che il querelante paghi le spese? Ebbene sfogliate il Codice e troverete l'articolo 571 del Codice di procedura penale, che stabilisce appunto quello che voi volete.

Ma *dulcis in fundo*. La più bella di tutte quelle proposte, per migliorare gl'introiti della finanza era quella relativa al casellario giudiziario.

Attualmente c'è una legge, non fatta dall'onorevole Zanardelli e quindi si può credere non tanto cattiva, c'è una legge, la quale dice che il procuratore del Re è arbitro in sua coscienza di permettere o no al terzo che si rilasci il certificato penale di un cittadino.

La ragione è evidente: Quando si tratta di sentenze di condanne, allora il procuratore del Re non è arbitro di niente; la sentenza di condanna si rilascia a qualunque lo richieda e ciò è giusto, perchè la sentenza è un documento ir-retrattabile e tutti hanno diritto di conoscere ciò che il magistrato ha giudicato; soltanto il procuratore del Re, il procuratore generale, mette il suo visto quasi ad autenticare la sentenza. Invece per avere il rilascio di un certificato di penalità ci vuole l'autorizzazione speciale, e ciò per una ragione semplicissima, onorevoli colleghi.

Nel certificato del casellario non si annotano solo le condanne; si annotano anche le ordinanze di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi; si annotano altri provvedimenti, che la giustizia nel suo fôro interno ha diritto di conoscere, ma che non si possono mettere in mano della malvagità, dell'insidia privata senza creare gravi pericoli.

Quindi il procuratore del Re, che la legge suppone uomo equanime e giusto, può in certi casi negare che si rilasci il certificato di penalità.

Ma, appunto perchè l'onorevole Nasi aveva una idea, credo, esagerata della grande agitazione elettorale, che c'è stata e ci sarà in Italia, per la quale crede che ci dovrà essere una ricerca di certificati penali, superiore a qualunque aspettativa...

Imbriani. Ad onore dei candidati!

Marinuzzi... ha detto: le elezioni non sono tanto lontane; chi sa quante centinaia di migliaia di certificati penali si ricercheranno. E i procuratori del Re, se li rilasciano, si può ritenere che non li rilascino per causa politica, se gli elettori appartengono ad una data categoria; e si può

ritenere che la causa politica manchi se sono di un'altra categoria. Così, la porta resti libera, e si rilasciano certificati penali a chi li richiede. Ora, se la legge ebbe scopi ben più nobili ed alti, se ebbe alti interessi da salvaguardare, non è solo per un meschino interesse di finanza, che si possono ledere dei concetti legislativi, che son basati sulla morale e sulla pace, che deve regnare fra i cittadini.

Forse si è fatto troppo onore alla discussione di queste proposte; ma, poichè queste son venute, credo che sia stato utile di onoratamente seppellirle con queste modeste osservazioni. Perchè, onorevoli colleghi, io ricordo le parole, se non isbaglio, dell'illustre Manno il quale diceva, in una seduta della Camera, che, quando con le idee d'economia si ferisce l'ala della giustizia, s'uccide la giustizia stessa, perchè non può più librarsi all'alto volo cui è destinata.

I provvedimenti per l'Amministrazione della giustizia non si possono votare con un concetto di grettezza economica; poichè nell'Amministrazione della giustizia c'è la manifestazione più alta della civiltà d'un popolo; quindi, nel formare il bilancio di grazia e giustizia, nessun Governo, io credo, nessuna Commissione si è mai ispirata al concetto delle economie. E non dico delle economie su larga scala, che, in questa parte, la Commissione giustamente dichiara impossibili, ma di quelle piccole economie, che, tante volte, valgono a rovinare un servizio, senza che se ne avvantaggi soriamente il tesoro dello Stato. Bisogna, dunque, data la via alle riforme organiche, mettere occhio a rialzare il morale della magistratura. Non già perchè esso sia abbassato. Io ripeto su ciò quel che disse l'onorevole Brunetti.

Io che sono onorato di vivere nei certami quotidiani del fôro, che ho l'onore di conoscere dentro e fuori delle aule della giustizia i magistrati nei loro costumi e nella loro coscienza, debbo ripetere quello che scrivevo undici o dodici anni or sono: che i magistrati in Italia non lasciano quasi nulla a desiderare dal lato dell'onestà, ma lasciano generalmente molto a desiderare dal lato della coltura, lasciano tutto a desiderare dal lato della indipendenza.

In questa, come in tutte le affermazioni congeneri, esaminandola attentamente, potrà dirsi che si vada alquanto al di là del vero.

Ma io credo che molto lungi dal vero non si vada.

Ditemi, in coscienza: chi di voi ha conosciuto un magistrato, che venda la sua sentenza? Io,

in molti anni di esercizio professionale, giuro che non ne ho conosciuto alcuno.

Può la calunnia, sfiorare una nobile riputazione; ma io posso dire di non aver mai saputo di un magistrato, il quale venda la sua sentenza.

Quindi, dicevo, la magistratura lascia poco a desiderare dal lato dell'onestà.

Dal lato della coltura troviamo diverse categorie di magistrati. Ne troviamo di quelli, che provengono dalla antica scuola napoletana, toscana o piemontese, che ebbero nobili tradizioni scientifiche e giudiziarie, e questi sono ormai tutti nelle Cassazioni o nelle Corti d'appello.

Ci sono degli egregi giovani, specialmente (diciamolo ad onore delle nostre provincie) delle provincie napoletane, ove è tuttora viva la tradizione forense, i quali, anche avendo un qualche censo, per seguire un alto ideale, abbracciano la carriera giudiziaria; e questi vanno fra gli aggiunti giudiziari. Non parlo dei pretori, i quali sono reclutati in altro modo: questi vanno a ritroso invece di andare avanti.

Ebbene, tutti costoro sono colti.

Ma ce ne sono altri (non dico in grandissimo numero, ma certo non pochi) privi di qualsiasi coltura.

Ora che cosa fa il Governo perchè questi, che hanno poca coltura, l'acquistino, e quelli che l'hanno non la perdano col tempo, ma possano invece aumentare il loro patrimonio intellettuale?

Il Governo dovrebbe dare i mezzi a costoro, non dico di studiare profondamente, e di scrivere opere scientifiche, ma almeno di consultare le leggi.

Orbene, sa Ella, onorevole guardasigilli, che in certi tribunali, anche importantissimi, non si trova la collezione delle leggi e si trovano a mala pena i Codici, in quale stato, dopo tanto uso, è facile immaginarlo!

Per esempio, a Palermo gli uffici giudiziari in genere sono divisi in varie sedi. Ma in ciascuna sede non avete mica la collezione delle leggi e decreti, come ci dovrebbe essere per vera necessità! Eppure se ne stampano tante che perfino i salumai le possono avere a buonissimo prezzo! (*ilariti*). Ebbene, perchè il Governo non provvede a soddisfare questo bisogno, che pure, importando tanto, costerebbe poi quasi nulla?

Io ricordo un aneddoto a cui si è trovato presente un carissimo amico mio in tribunale.

Il tribunale aveva discussa la causa, ma ha quasi dovuto sospendere ogni decisione quando è entrato in Camera di consiglio e sapete perchè?

Perchè mancava la legge che si doveva applicare!

Il procuratore del Re se l'era portata via momentaneamente avendone bisogno e la biblioteca principale era chiusa. Per fortuna l'ingegno del presidente ha rimediato alla mancanza della legge assolvendo l'imputato per non provata reità. Ora queste cose, onorevole guardasigilli, non contribuiscono davvero ad aumentare la dignità della magistratura.

E che dire poi dei locali dove la giustizia si amministra?

Comprendo che a molti di essi provvedono Provincie e Comuni. Ma forse per questo ha meno lo Stato l'obbligo di provvedere al decoro della giustizia?

Ebbene, certi locali dove i tribunali seggono non possono paragonarsi che a stalle ed a luride tavernacce, dove i funzionari governativi hanno vergogna e giustamente a metter piede.

C'è dunque tutta una questione di equità e di decoro a cui non si può più tardare a provvedere.

Perchè, onorevole guardasigilli, non fate anche una circolare per avvertire i vostri dipendenti che quando i locali non corrispondono alle esigenze morali e materiali ed ai comodi ordinari della vita, possono e debbono obbligare i Municipi e le Provincie a rimediare?

Poichè se noi non rialziamo con ogni sforzo il livello almeno morale della magistratura (giacchè il materiale non si può rialzare quando non ci son denari in tasca) ed il suo prestigio nelle forme esterne almeno, non so che cosa resterà in Italia della magistratura?

Avremo sì dei magistrati singoli rispettabili, ma tutta una magistratura come corpo degno e rispettabile noi non l'avremo.

Ed egregi magistrati, e qui ce n'è parecchi, non dissimulano, che la magistratura italiana di giorno in giorno peggiora, che non c'è paragone tra quello che era 10 anni fa e quello che ora essa è, e che forse sarà fra altri 10 anni.

Questa è dunque l'opera altamente civile, che è affidata tutta alla cura di un guardasigilli, che abbia a cuore gli interessi della nazione e del Dicastero che rappresenta, quale è l'onorevole Ferraris.

Egli deve rivolgere le sue cure ad innalzare prima di tutto la magistratura, e se questo non si può fare con l'aumento degli stipendi; se si deve credere, come ha detto l'onorevole Prinetti, che c'è mezzo di elevare nella società moderna un individuo senza danaro; che basta incoraggiarlo,

basta farlo cavaliere, nominarlo commendatore perchè costui innanzi agli altri cittadini acquisti una grande importanza, lo faccia.

Io credo che aumenterebbero d'importanza i magistrati qualora si dessero loro degli stipendi adeguati ai bisogni della vita, degli stipendi che non facciano far loro una pessima figura.

Ma sa, onorevole Ferraris, quanto è pagato attualmente un aggiunto giudiziario, che spesso funziona da giudice? Piglia meno di 100 lire al mese, precisamente 93 lire e centesimi; guadagna meno di un facchino di piazza! Eppure deve vestire decentemente. Un aggiunto giudiziario non può andare con le scarpe rotte, non può comparire senza il soprabito, deve stare in società, deve comprarsi i libri, deve avere un alloggio discreto. E fortuna che la legge non permette le informazioni, perchè non so come farebbero costoro a ricevere in casa i cittadini, quando casa non possono avere. L'uomo è composto di anima e di corpo; non basta dare aiuto all'anima perchè il corpo possa godere. *Mens sana in corpore sano*, bisogna curare l'uno e l'altra. Se i mezzi non ci sono speriamo che ci saranno in appresso. Basta che il Governo prometta di occuparsi sinceramente della magistratura; e non con sole parole.

I magistrati dai nostri colleghi, parole ne hanno sentite senza fine; se le parole potessero nutrire, essi morirebbero d'indigestione; ma poichè le parole non si spendono in piazza come le cambiali ed i biglietti di banca, bisogna che vengano i fatti; e se questi non possono venire venga una parola fermamente autorevole senza veli, senza scopi politici, ma con soli scopi civili e nazionali, la quale incoraggi questa casta così benemerita della giustizia, dica loro che se il Governo per il momento non può venire in loro aiuto per le strettezze finanziarie, dà loro una mano per elevarne il morale. Ma per far ciò non soccorrono i mezzi suggeriti dall'onorevole Prinetti.

È vero che i soli pretori sono inamovibili, ma gli altri che non lo sono, sono forse liberi da una possibile pressione governativa, da una possibile ingorenza indebita, che venga da altre parti?

È vero che non possono essere destituiti, come i pretori, ma possono essere traslocati, possono essere promossi o per anzianità o per merito; oltre a ciò un guardasigilli può nominare di primo acchito consigliere di Cassazione un avvocato; può promuovere colui che non ha l'anzianità; e noi ogni giorno, non dico come deputati, ma anche come cittadini siamo importunati dal povero vicepresidente *a*, dal povero giudice *b*, il quale non

studia il Codice ed i processi, ma studia la graduatoria.

Io ho veduto dei magistrati passare tutta la loro vita a studiare la graduatoria, e dire sempre: "Ce n'erano diciotto dopo di me; essi sono passati avanti a me; forse si saranno raccomandati; onorevole tale, perori la mia causa.

Fate pure amovibili i pretori; il criterio è tutto morale; il Governo deve garantire ai funzionari l'esatto adempimento del loro dovere e che le punizioni debbono intervenire solamente quando un fallo ha fatto rendere il funzionario immeritevole.

Ora nel caso esaminato dall'onorevole Spirito, se abbia fatto bene o fatto male l'onorevole ministro, io non sono chiamato ora a giudicare. Epperò questa quistione esamineremo quando avrà il suo svolgimento la sospensiva dell'onorevole Di Rudinì, che pel mese di agosto o di settembre ci avrà fatto discutere la questione della sospensione del pretore Valle.

Dico però, che, se fossi stato nei panni di quel pretore, comprendendo l'equivoco comico, che era successo, io avrei rimandato indietro la lettera al guardasigilli ed avrei detto: eccellenza ascolti il consiglio di un povero pretore, che si dirige a sua eccellenza il guardasigilli, studi di più e scriva meno. (*Commenti*).

Ma, poichè questo non fu fatto, è avvenuto quello, che abbiamo deplorato.

Non mi resta che ringraziare la Camera della benigna attenzione, con la quale ha ascoltato le mie dicerie, le quali se non avranno l'effetto di portare in porto una qualsiasi riforma, avranno, se non altro, questo di utile: di dimostrare che i deputati, i quali rappresentano, ed è vero, le aspirazioni del paese, queste aspirazioni vengono qui a manifestare, perchè, quando ci sia la possibilità, possano essere tradotte in fatto. (*Bravissimo! — Molti deputati vanno a stringere la mano all'oratore*).

Presentazione di disegni di legge.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Branca, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per la proroga del termine del piano regolatore di Firenze.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge.

Onorevole ministro del tesoro, ha facoltà di parlare.

Luzzatti, ministro del tesoro. Comunico alla Camera 7 disegni di legge per eccedenze di impegni.

Chiedo che per ragione di materia siano trasmessi alla Commissione del bilancio.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che per ragione di materia saranno trasmessi alla Commissione generale del bilancio.

Continua la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Presidente. Onorevole Guelpa, ha facoltà di parlare.

Voci. A domani! a domani! (*Rumori*).

Guelpa. Siccome sono le 6 e mezzo domanderei di rimandare il mio discorso a domani.

Presidente. Impossibile, onorevole Guelpa! Se si continua a questo modo quando voteremo i bilanci? (*Rumori*).

Poco fa mi sono raccomandato agli oratori perchè avessero minori ardori oratorii; ora mi raccomando perchè nè abbiano di più; forse così le mie preghiere saranno esaudite. (*Si ride*).

Parli, onorevole Guelpa.

Guelpa. Io avevo chiesto di parlare, perchè intendevo svolgere alcune considerazioni, che mi parevano necessarie a farsi in tema di discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia; ma l'ora tarda, il desiderio di compiacere al signor presidente...

Presidente. La ringrazio.

Guelpa. ...ed il desiderio di essere ascoltato dalla Camera con l'usata benevolenza in quelle poche cose che dirò, mi obbligano a restringere il mio discorso in brevi punti, che subito espongo.

Il primo punto è questo: Il Codice penale ha innovato assai la questione delle penalità dei fallimenti e dei reati di *banca rotta semplice*. Pare questa una questione di pochissima importanza essendo giusto che ogni imputato di bancarotta semplice venga punito. Senonchè nei termini di essa è involuta una cosa di alta importanza economica e morale.

Nel Codice di commercio si era fatta una specie di giusto equilibrio tra la pena, che si doveva dare al fallito e la sua penale responsabilità. E si è usata una cura paziente per determinare tutte le varie gradazioni del reato di bancarotta semplice.

Il Codice penale nuovo invece ha modificato

senza volerlo, ma per la stessa natura del mutato sistema di penalità, il grado della pena per quanto è disposto dagli articoli 856, 857 e 861 del Codice di commercio. In conseguenza, ora si vede che il piccolo fallito, colui il quale è soltanto reo di non aver tenuto regolarmente i libri, di non aver fatto l'inventario annuale, o di averlo fatto inesattamente, di non aver presentato il bilancio nei tre giorni successivi alla cessazione dei pagamenti, è punito con una pena sproporzionata al grado della incontrata responsabilità. Se è punito in base all'articolo 857 la pena sale sino a sei mesi di reclusione; se lo è per il disposto dell'articolo 886 la pena è di 25 giorni di reclusione.

Ora col Codice antico in corrispondenza al Codice di commercio, la pena per i reati di cui all'articolo 857 per virtù dell'articolo 861 poteva discendere sino a pochissimi giorni di carcere.

Onorevoli colleghi, attualmente vi accorgete come questo nuovo lato della criminalità sia determinato dal movimento delle grandi industrie che concentra, assorbe, annichila la piccola industria; sia determinato dalla concorrenza, che al piccolo commercio fanno le cooperative; sia determinato da una molteplicità di fattori sociali che è lungo enumerare non che nel loro complesso e più che l'altrui malvagità sono la causa dei piccoli fallimenti.

Infatti vi sono fallimenti del piccolo commercio, di fornai, di salumai, di quella piccola gente il cui bilancio sale a 2, a 3, a 4,000 lire e nulla più. Ora qual'è l'effetto della più grave penalità portata dal nuovo Codice penale? È questo che ora esporrò.

V'è gente, la quale ha compiuto un reato soltanto per non aver tenuto i libri regolari, per non avere applicato delle marche da bollo ai propri registri e via dicendo; gente in cui di fraudolento vi è nulla; vi è l'imperizia, l'ignoranza, la vittoria della grande industria sulla piccola, del grande sul piccolo commercio; ebbene questa disgraziata gente è condannata a delle pene gravi, le quali sono sproporzionate al delitto e la cui conseguenza ricade sulla famiglia; perchè nei sei mesi di carcere che deve scontare, le loro famiglie disgraziate restano condannate a sei mesi di miseria.

Pensate alle mogli, alle figlie, ai piccoli bimbi, a quali pericoli restano esposte tutte queste persone prive del loro unico sostegno e voi vedrete quanto occorra, onorevole ministro, pensare a questo, che è un grave, gravissimo difetto della vostra legislazione penale.

E vi è poi una questione di diritto che complica il fatto. Può il Codice penale alterare la condizione giuridica, che il Codice di commercio aveva fatto a queste persone? È un punto di diritto il quale va studiato. Quella miglior gradazione della pena era un diritto acquisito. Esse sapevano qual'era la loro responsabilità, voi, applicando il Codice penale ai casi di cui nel Codice di commercio sopradetti, questa responsabilità avete aggravata; e per conseguenza è un punto di questione che deve essere studiato per vedere se fosse possibile impedire queste penalità, le quali poi pesano sul bilancio; in quanto che voi dovete provvedere per tutto quel tempo al mantenimento di questa gente nel carcere.

Inoltre costituiscono un permanente disturbo della vostra operosità, onorevole ministro, imperocchè noi tutti quanti siamo qui alla Camera, ogni tanto ricorriamo al ministro guardasigilli perchè voglia sospendere l'esecuzione di quelle pene e così far tempo a che siano sottoposte le ragioni del ricorso in grazia alla benignità del Re.

Provvedete quindi, onorevole ministro, a questa sproporzione di pena e farete ad un tempo cosa bene accetta alla giustizia sociale e utile al bilancio dello Stato.

Il secondo punto è questo. Incombe sul bilancio dello Stato una spesa grave ed è il trasporto dei detenuti.

Nel bilancio dell'interno di recente discusso vi era iscritta la somma di un milione e 200 e più mila lire per trasporto di detenuti. Se l'onorevole guardasigilli fa la statistica di questi trasporti, vedrà che parte sono trasporti di detenuti che dalle carceri mandamentali sono mandati alle assise, un'altra parte che dalle assise sono mandati ai luoghi di pena; ma la maggior parte, onorevole guardasigilli, sono trasporti di detenuti che appellano dalle sentenze dei tribunali; e appellano non soltanto per la speranza, che la Corte di appello riformi la sentenza loro, quanto perchè i patronati per i liberati dalle carceri all'uscire di prigione di quei detenuti gli danno una somma. Ed i detenuti spinti dal desiderio di quel guadagno, appellano per farsi trasportare in un luogo dove vi sia la Corte d'appello, dove vi sia il patronato per i liberati dal carcere.

Quindi, secondo il modesto avviso mio, parmi utile che il ministro guardasigilli e il ministro dell'interno concordino in ciò: che il processo d'appello dei detenuti, che generalmente con lo istituto della libertà provvisoria attuale, è limitato ai detenuti recidivi, abbia luogo senza la presenza di questi. Non sarebbe soppresso che il

solo interrogatorio, il quale non ha una grande importanza in causa, dal momento che le sue personali ragioni sono già consegnate nel verbale d'udienza e il diritto della sua causa è tutelato dalla diligenza dell'avvocato. Ma voi, onorevole guardasigilli, insieme al ministro dell'interno, in tal guisa risparmiereste almeno 500,000 lire all'anno!

Altro punto di questione, che io volevo sottoporre alla vostra attenzione, è quello che riguarda il riassunto del presidente alla Corte di assise.

L'onorevole Marinuzzi La già toccato un poco questa questione delle Corti d'assise. E quanto io dico, è come l'esplicazione ed il complemento del suo discorso.

Io dico all'onorevole ministro: oramai, da noi i giurati hanno compiuto una evoluzione nei criteri con cui giudicano delle cose penali, tanto è vero che la eloquenza forense ha subito, essa pure, una trasformazione, parallela alla trasformazione compiuta dai giurati nei criteri con cui emettono il loro verdetto. Quindi il riassunto del presidente non ha più quella importanza, che prima poteva avere, nè la stessa necessità di prima. Il riassunto è, per così dire, un interrompimento sobrio ed inutile di quella serie d'impressioni, che deve portare direttamente il giurato a dare il suo verdetto.

Studi, onorevole ministro, questa questione e vedrà che, insieme a quella della soppressione dei giudici, che stanno a lato del presidente si avrà un maggior guadagno di tempo e minore spesa nelle discussioni delle Corti d'assise.

Segue a quanto dissi sopra un altro punto della questione ed è quello della istruzione delle cause penali.

Si sente sempre dire che gli avvocati sono lunghi nelle loro arringhe, si sente i presidenti di Corte d'assise e di Corte d'appello pregare che i discorsi degli avvocati siano brevi...

Una voce. E anche quelli qui nella Camera!

Guelpa. Sì, anche quelli qui alla Camera; ma perchè questo, onorevole guardasigilli? Perchè l'istruzione della causa si fa in modo troppo analitico, troppo lungo.

Per esempio, poco tempo fa fu fatto venire ad una Corte d'assise del Piemonte un ufficiale dei carabinieri, non so più da qual lontano paese dell'Italia meridionale, e si spesero 160 lire; e ciò perchè confermasse quanto in un verbale aveva detto il delegato di pubblica sicurezza, il quale, stando lì presso, era già egli venuto all'udienza a confermare quanto nel suo verbale aveva scritto!

Da questo ne viene poi che anche l'avvocato difensore reagisce ed alla sua volta abbonda in particolari. Di qui questi processi lunghi, analitici, che sono la causa vera delle lunghe arringhe degli avvocati difensori, delle lunghe requisitorie dei pubblici ministeri, di tutte quelle lungaggini, che intralciano, sbiadiscono l'esaurimento dei processi penali in Italia.

Passo ad un altro punto delle mie osservazioni riguardanti l'amministrazione della giustizia penale.

Onorevole ministro, io sono animato dal più vivo sentimento delle economie; ma è vivo il mio desiderio di conciliare le economie con l'interesse della giustizia. Ma questo mio sentimento, che è partecipato dal Ministero intero e dalla Camera, non può serbarsi unicamente allo stato di aspirazione: deve tradursi in qualche cosa di pratico.

A cagione del Codice penale attuale, che ha istituita una quantità di reati di mera creazione politica, noi abbiamo aumentato grandemente il lavoro dei nostri tribunali; il che deve far seriamente riflettere il ministro.

Quindi noi avremmo bisogno che in alcuni tribunali, dove il lavoro penale si è moltiplicato, si stabilissero delle sezioni penali, le quali esclusivamente attendessero alla definizione delle cause penali, ed in guisa che i concetti del nuovo Codice venissero esplicati e tradotti in sentenza di magistrato con criterio, paziente ed illuminato.

E questo concetto delle sezioni penali applicato ai tribunali si connette ad un altro fatto di grande importanza, la destinazione dei magistrati.

Il trasportare un procuratore del Re a presidente di tribunale, od a membro d'una Corte d'appello in sezione civile e viceversa, il non conservare i magistrati in quelle esplicazioni del loro ingegno a cui essi si sono abituati in quell'ordine di studii, che essi hanno fatti è tal cosa che viene a turbare profondamente la retta amministrazione della giustizia.

La giustizia, onorevoli colleghi, come qualunque altra materia, ai tempi nostri, si è specializzata in questo senso, che alla sua amministrazione si deve applicare la divisione del lavoro. Non pare, ma è così. Anche negli studii giuridici, ha luogo questa lenta ma fatale specializzazione. Il disconoscere il processo, è danno alla opera della giustizia stessa.

Non si può dopo 30 anni di esercizio di diritto civile essere trasportati in sede penale e viceversa. È qualche cosa di troppo, richiedere ad un magistrato tali mutamenti nelle abitudini del suo in-

gegno e dei suoi studii e facendo come ora si fa, accadono quei mali cui accennava l'onorevole Marinuzzi; è in tal guisa che molte volte la giustizia perde del suo prestigio. Si fa presto a emettere una sentenza di non luogo o di condanna, ma guai se il magistrato non ne ha una perfetta convinzione, è questa sola la virtù, che fa della sua sentenza una vera emanazione di giustizia. Voi, onorevole guardasigilli, che avete assistito allo svolgersi dei giorni più belli dell'eloquenza forense, ai giorni più belli, dirò così, della vita giuridica nostra, quando io nella mia gioventù sentivo il Mancini, il Pisanelli, lo Scialoja e voi, che avete ancora nell'anima la forza, che ispirava quell'eloquenza vera e potente, cercate la ragione, onorevole ministro, di essa, e la troverete nella profondità degli studii e nella sicurezza dei criteri giuridici, che allora informavano la coscienza degli avvocati e dei magistrati.

Orbene, come volete che un povero magistrato, abituato a dare sentenze in via civile, possa poi portare in via penale quel sentimento largo, quella bontà di cuore, quella indulgenza e quella severità, ad un tempo, quel senso del reale temperato dal senso dell'ideale, quell'esperienza della misura, che vi è in fondo ad ogni reato, per cui solo veramente la giustizia punitiva può avere la sua estrinsecazione nella applicazione della legge? Quindi, onorevole ministro, questo criterio mio è un criterio, che risponde ad un bisogno del paese; e, credetelo, voi non spenderete di più nel vostro bilancio coll'applicarlo. Se voi guardate, molti tribunali hanno giudici aggiunti, i quali sono sproporzionati al numero delle cause e degli affari, e voi non spenderete nulla di più applicandoli a tribunali dove sia maggiore il lavoro in via penale ed occorra stabilirvi una sezione penale. Se prendete una carta statistica dal vostro Ministero, troverete condensate in alcuni luoghi le sedi della maggiore penalità.

Dove vi sono righe più dense vi è maggiore penalità, dove esse sono meno dense la penalità è minore. Ebbene, dove vi è maggiore penalità lì fate delle sezioni penali, ed allora avrete una vera amministrazione della giustizia rispondente a quella cura, che lo Stato moderno deve porre di scemare la criminalità amministrando scrupolosamente la giustizia.

E qui vengo ad altra delle considerazioni che mi sono proposto.

Il giudizio penale è diviso in due parti, giudizio inquisitorio ed accusatorio. Il governatore del primo è il giudice istruttore, colui invece che

prevale nel giudizio accusatorio è il presidente, il quale guida la discussione.

Ora accade che quasi sempre il giudice istruttore presiede nei dibattimenti penali. Ciò si dice che si fa per economia, ma non può essere, imperocchè non ci veggio in ciò luogo di economia sul bilancio, essendovi scapito del buon governo della giustizia. Molte volte il giudice istruttore che cosa fa? Va dietro esclusivamente alle fila, che gli sono fornite dagli agenti di pubblica sicurezza sulla quasi flagranza del reato, mentre il difensore presenta all'udienza altre ricerche forse più esatte e rispondenti alla realtà dei fatti. Queste ricerche, le quali importano altre questioni in causa, fanno seguire un vivissimo dibattito, una lotta tra Pubblico Ministero, presidente e difensore tutt'altro che giovevole al prestigio della giustizia. Spesse volte si accusano i testimoni di falsa testimonianza soltanto perchè pongono in imbarazzo il presidente, che è il giudice istruttore.

Spesse volte succedono disgustose scene all'udienza, le quali sarebbero evitate, quando chi presiede potesse essere sereno ed imparziale e non avesse mai visto nulla di quella causa e non fosse vincolato dai suoi preconcetti a mantenere questo piuttosto che quel punto di vista della causa.

Venendo ora alla questione della Cassazione penale, io vorrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro guardasigilli.

L'onorevole Marinuzzi ha detto che la giustizia deve decentrarsi. Io ritengo per conto mio, ottimo l'istituto di una Cassazione unica e la vorrei anche in civile; ma vorrei una cosa per rendere agevole il rimedio della Cassazione al povero: ed è questa: che l'esigenza della Corte riguardo ai certificati di povertà fosse minore. Per esempio, come può farsi la distinzione se la causa è dividua o individua a più imputati? Con quale criterio assoluto noi possiamo ciò provare? Ed allora è necessaria un'interpretazione più mite e più larga, cosicchè in cause nelle quali vi sono più imputati un solo certificato basti per tutti. Un ricorso in Cassazione costa 150 lire per una causa proveniente dalla Corte di appello. Chi è quel povero diavolo che può trovare 150 lire per poter ricorrere senza poi contare le spese di patrocinio? E se ricorre in Cassazione con un certificato che non sia proprio fatto con tutti quei criterii che vuole la Cassazione, il ricorso è respinto per inammissibilità.

Quindi questi criteri dovrebbero essere molto corretti dalla prudenza dell'onorevole ministro

guardasigilli, senza danno a nessuno e con vantaggio dei ricorrenti.

Passo ora alle considerazioni circa la giustizia civile, che io avevo intenzione di svolgere un po' largamente, ma che io restringo pure, per serbarmi la benevolenza della Camera.

Nel movimento del diritto civile italiano, nella scienza di esso si trova oggi un grande progresso. Anzi, i più recenti scrittori vanno sino alla evoluzione del diritto, e ricorrono alla sociologia, alla psicologia, per derivarne nuovi orizzonti nobili, alti, elevati. Per contro, se si va a cercare nelle massime di giurisprudenza, si trova un contrasto fra queste e i nuovi criteri della scienza. Ciò, perchè, a nostro debole parere, si dà troppa importanza alle questioni di procedura; perchè il concetto procedurale s'impone su quello del diritto civile.

Noi troviamo più comodo il formalismo, il bizantinismo delle questioni di procedura, che non le elevate questioni di diritto; e vediamo, per anni e anni, portarsi cause dai tribunali alle Corti di appello e alle cassazioni, e poi per rinvio di queste di nuovo alle Corti d'appello e alla cassazione a Sezioni riunite; e ciò per una questione di procedura, che lascia, dopo tutto quel tempo, la causa nel punto stesso in cui era quando fu incominciata. Che cosa indica questo? Che il codice di procedura, che è la garanzia del diritto, non è più conforme alle esigenze dei tempi nostri, e che quindi, onorevole ministro, dovete correggerlo in quei punti in cui lascia luogo ad appigli di giurisprudenza legale veramente inutili, veramente gravosi. Tanto è vero, che c'è una raccolta di giurisprudenza legale, che credo stampata dal Drucker a Verona, la quale ha il solo scopo di tenere gli avvocati al corrente delle questioni di procedura. E quando vediamo le questioni di procedura, secondarie, prendere la prevalenza, dobbiamo dire che la via, che seguiamo non è quella della vera giustizia. La giustizia scaturisce, emerge, dalla lotta pel diritto nel suo concetto più elevato, e non dalla tattica precisa della procedura. Sta a voi, onorevole ministro, di guidarci, di richiamare l'amministrazione della giustizia in questa via grande e larga del diritto civile ritirandola dal colle stretto e intricato della procedura in cui si è perduta.

Coloro che amano le lunghe liti, trovano lì nel Codice di procedura civile il semenzaio appunto di esse. Quando si affronta una questione di diritto, si trova subito sbarrata la porta da una questione di procedura; e, quando volete liberarvi dalla questione di procedura, trovate an-

cora una legge di registro e bollo, che vi crea nuovi imbrogli ed imbarazzi; e quando vi vedete finalmente liberati da tutti gli impicci, vi impigliate in una questione amministrativa. Quindi, se la lite è lunga e costosa, ciò accade perchè c'è questo deviamiento della giustizia dalla corrente del diritto civile.

Onorevole ministro, io credo essere dovere di ogni deputato di dire il suo pensiero con tutta schiettezza, dirlo come lo sente, come è nell'animo suo.

Io espressi a voi il mio pensiero, a voi che del diritto avete alta cognizione, a voi che avete del diritto un sentimento conforme a quello, che avevano gli antichi nostri e che sono l'ornamento delle nostre tradizioni giuridiche: badate al Codice di procedura civile e provvedete.

Io dico a voi con la profonda convinzione e con la speranza di aver portato una parola che in qualche maniera giovi a ques e utili riforme: Domandate al popolo, domandate alla gente minuta, domandate a coloro, che sono costretti a contare il soldo sopra il soldo; e voi sentite dire che la giustizia in Italia costa troppo ed è inaccessibile al povero. Ebbene, completate col concetto dell'amico Faldella il concetto mio, e fate una giustizia giusta e a buon mercato.

Allora, onorevole ministro, l'Italia trionferà nei campi del diritto, come trionfa nei campi della politica.

Mi auguro che queste povere osservazioni saranno accolte nell'animo vostro, come hanno trovato la benevolenza della Camera. (*Benissimo!*)

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

Proclamasi il risultamento della votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.
(*I segretari numerano i voti.*)

Comunico alla Camera il risultamento della votazione per scrutinio segreto sul seguente disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1891-92.

Presenti e votanti	212
Maggioranza	107
Voti favorevoli	169
Voti contrari	43

(*La Camera approva.*)

Presentazione di una proposta di legge.

Presidente. L'onorevole Minelli ha presentata una proposta di legge, che sarà trasmessa agli Uffici.

Presentazione e svolgimento di domande d'interrogazione ed interpellanze.

Presidente. Furono presentate le seguenti domande d'interpellanza e d'interrogazione.

“ I sottoscritti desiderano interrogare l'onorevole ministro delle finanze per conoscere se intenda presentare un disegno di legge per concedere la pensione alle operaie ed operai delle manifatture dei tabacchi.

“ Pais, Marziale Capo, Colajanni, Stelluti Scala, Basini, Brunicardi, Zanolini, Armirotti, Santini, Guelpa, Barzilai, Simonelli. ”

“ Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per sapere come intenda provvedere affinchè il servizio dei viaggiatori di terza classe sia fatto in modo più igienico, più comodo e più decoroso.

“ Luigi Guelpa. ”

“ Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno se sia vera la notizia corsa di gravi misure disciplinari prese contro i pubblici funzionari, che si trovavano in Castellammare di Stabia durante le elezioni del 1890.

“ De Martino. ”

Il Governo dichiarerà se considera queste domande come aventi carattere d'urgenza e se dovranno perciò essere svolte presto o alla fine dei bilanci.

Nicotera, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Nicotera, ministro dell'interno. Io potrei dir subito che non accetto l'interrogazione dell'onorevole De Martino, perchè la Camera ha deliberato di rimandare in genere tutte le interrogazioni. Mi piace però di fare una dichiarazione: ben inteso che non dirò più di quello che ora dichiaro. Ciò che io riconosco nei deputati è il diritto d'interrogare il ministro sui fatti compiuti.

Ma staremmo freschi se volessimo discutere sulle voci!

De Martino. Dopo la dichiarazione del ministro

dell'interno io mi riservo di ritornare sulla questione nei modi che il regolamento consente.

Presidente. Intanto questa interrogazione è ritirata.

Onorevole ministro degli affari esteri, ieri ho comunicata alla Camera una interrogazione presentata dall'onorevole Pais sulle persecuzioni alle quali son fatti segno gli Ebrei in diversi Stati d'Europa, della quale Ella avrà forse presa già cognizione. Ritiene che sia urgente rispondervi o che si debba aspettare ancora?

Di Rudini, ministro degli esteri. Posso rispondere subito, se la Camera lo consente..

Voci. Sì, sì!

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Di Rudini, ministro degli esteri. Io posso rispondere all'onorevole Pais che il Governo può difficilmente ingerirsi nei fatti, che si svolgono in altri paesi dovendo rispettarne la indipendenza. Così come noi vogliamo rispettata la nostra, dobbiamo rispettare l'altrui indipendenza. Ma l'onorevole Pais può esser sicuro che il Governo italiano, ispirato sempre ai grandi principii della tolleranza religiosa, la quale fortunatamente è un dogma accettato da tutte le nostre popolazioni, ovunque la sua parola potrà essere spesa in conformità di questi principii, non mancherà di farlo, credendo fermamente di adempiere ad un suo dovere! (*Benissimo!*)

Pais. Io non dubitava menomamente che il Governo italiano potesse esimersi dall'intervenire, come meglio crede, per trovar modo di indurre tutte le potenze civili a porre termine ad una persecuzione e ad una proscrizione, che realmente ci richiama ai tempi feroci, che credevamo non dovessero più risorgere.

Sono ben lieto che l'onorevole presidente del Consiglio abbia riconosciuta la necessità d'influire quanto egli può, acciò queste persecuzioni e questi oltraggi all'umanità, cessino una buona volta! (*Benissimo!*)

La seduta termina alle 7,5.

Ordine del giorno della tornata di domani.

1. Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e culti per l'esercizio finanziario 1891-92. (6)

Discussione dei disegni di legge:

2. Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1891-92. (13)

3. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura e commercio per l'esercizio finanziario 1891-92. (14)

4. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1891-92. (11)

5. Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1891-1892. (12)

6. Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1891-1892. (5)

7. Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gennaio e 10 febbraio 1889 per una nuova procura quinquennale dei Tribunali della Riforma. (48)

8. Modificazioni della legge 24 giugno 1888, sull'abolizione delle servitù di pascolo nelle provincie ex pontificie.

9. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. Esercito. (87)

10. Sulle Università e scuole secondarie. (97)

11. Provvedimenti riguardanti i magazzini e le rivendite di generi di privativa. (82)

12. Modificazioni delle disposizioni vigenti sul lotto pubblico. (81 bis)

13. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche. (70)

14. Modificazioni alla legge sull'ordinamento del regio esercito. (86)

15. Nuova concessione ai Comuni di vale si delle disposizioni dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per il risanamento della città di Napoli. (64)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.